

## ALLEGATO I

## Elenco dei contingenti tariffari aperti e dei requisiti da soddisfare

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4123	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4124	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4125	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4131	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4133	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4306	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4307	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4308	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4120	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si	A norma dell'articolo 26 del presente regolamento	No

▼ **B**

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4121	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si	A norma dell'articolo 26 del presente regolamento.	No
09.4122	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si	A norma dell'articolo 26 del presente regolamento	No
▼ <b>M22</b>							
09.4309	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
▼ <b>B</b>							
09.4112	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4116	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4117	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4118	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4119	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4127	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4128	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4129	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No

▼ **B**

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4130	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4138	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4148	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4149	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4150	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4153	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4154	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4166	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4168	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
▼ <b>M3</b>							
09.4729	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4730	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4731	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
▼ <b>B</b>							
09.4317	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No

## ▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4318	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4319	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4320	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4321	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4324	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4325	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4326	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4327	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4329	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4330	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No

▼ **B**

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4032	Olio di oliva	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
▼ <b>M4</b>							
▼ <b>B</b>							
09.4285	Prodotti ortofruticoli	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4287	Prodotti ortofruticoli	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4284	Prodotti ortofruticoli	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4286	Prodotti ortofruticoli	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
▼ <b>M4</b>							
09.4288	Prodotti ortofruticoli	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No

## ▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4001	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4202	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4003	Carni bovine	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4004	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4181	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4198	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4199	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No

## ▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4200	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4002	Carni bovine	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4270	Carni bovine	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4280	Carni bovine	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4281	Carni bovine	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4450	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4451	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4452	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No

▼ **B**

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4453	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4454	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4455	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4504	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4505	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
▼ <b>M15</b>							
09.4456	Carni bovine	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
▼ <b>B</b>							
09.4155	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4179	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
▼ <b>M15</b>							
▼ <b>B</b>							
09.4225	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No

▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4226	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4227	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4228	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4229	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
▼ <u>M15</u> _____							
09.4516	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
▼ <u>B</u> 09.4521	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4522	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4595	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4600	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No

▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4601	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4602	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
<b>▼ M15</b>							
09.4518	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4519	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4520	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: documenti rilasciati dal paese esportatore	No	No		No
09.4523	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4524	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4525	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
<b>▼<u>B</u></b>							
Contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d'America	Latte e prodotti lattiero-caseari	Esportazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No

▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
▼ <u>M11</u> _____							
▼ <u>B</u> Contingente per i formaggi aperto dal Canada	Latte e prodotti lattiero-caseari	Esportazione	Paese terzo	No	No	31 dicembre	No
09.4038	Carni suine	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
▼ <u>M12</u> _____							
▼ <u>B</u> 09.4271	Carni suine	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4272	Carni suine	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4282	Carni suine	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No

▼**B**

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4275	Uova	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4276	Uova	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4401	Uova	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4402	Uova	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
<b>▼ M18</b>							
09.4403	Uova	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
<b>▼ B</b>							
09.4067	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4068	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4069	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4070	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No

## ▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4092	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4169	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4211	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Si
09.4212	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Si
09.4213	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Si
09.4214	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Si
09.4215	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Si

## ▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4216	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4217	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4218	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4251	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4252	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4253	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4254	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì

## ▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4255	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4256	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4257	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4258	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4259	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4260	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì

▼ **B**

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4263	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
▼ <b>M9</b>							
▼ <b>B</b>							
09.4265	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4266	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
09.4267	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	No		No
▼ <b>M9</b>							
09.4268	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4269	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
▼ <b>B</b>							
09.4273	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì

## ▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4274	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	No
09.4283	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
▼M4 09.4289	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4290	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
▼B 09.4410	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4411	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4412	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
09.4420	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì

▼B

Numero/descrizione del contingente tariffario	Settore	Tipo di contingente	Metodo di gestione	Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Requisito della prova dello svolgimento di un'attività commerciale, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760	Data di scadenza del titolo	Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4422	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingente	Sì
Alimenti per cani o gatti verso la Svizzera	Alimenti per cani o gatti	Esportazione	Paese terzo	No	No	31 dicembre	No

▼ B

## ALLEGATO II

## Contingenti tariffari nel settore dei cereali

Numero d'ordine	09.4123
Accordo internazionale o altro atto	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010
Origine	Stati Uniti d'America
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
▼ <u>M3</u>	
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
▼ <u>M12</u>	
Quantitativo in chilogrammi	572 000 000 kg
▼ <u>B</u>	
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 1001 99 00
Dazio doganale applicabile al contingente	12 EUR per 1 000 kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4124
Accordo internazionale o altro atto	Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, applicato in via provvisoria nell'UE sulla base della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Contingente tariffario aperto dal 2017 al 2023
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010
Origine	Canada
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente all'articolo 20 del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi	Dal 2017 al 2023: 100 000 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 1001 99 00
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4125
Accordo internazionale o altro atto	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Fruento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010

▼ M16

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Canada, della Russia, del Regno Unito e degli Stati Uniti
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

▼ M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

▼ B

Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 2 285 665 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 1001 99 00
Dazio doganale applicabile al contingente	12 EUR per 1 000 kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, del Canada, della Russia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4131
Accordo internazionale o altro atto	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Granturco

▼ M16

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> ► <u>M4</u> 276 440 000 kg ◀, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1005 10 90 e 1005 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4133</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Accordo</b> in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010

**▼ M16**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	No
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	129 577 000 kg
<b>► M20 Codici del prodotto ◀</b>	Ex 1001 99 00
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	12 EUR per 1 000 kg
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg

**▼ M21**

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
--	--

**▼ B**

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4306
Accordo internazionale o altro atto	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio

▼ M19

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
---------------------	---

▼ B

Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼ M22

Descrizione del prodotto	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Semole e semolini di frumento (grano) tenero e spelta Agglomerati in forma di pellets, di frumento (grano)
--------------------------	---

▼ B

Origine	Ucraina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato EUR.1

▼ M22

Quantitativo in chilogrammi	Periodo contingente a partire dal 2026: 1 300 000 000 kg
Codici NC	1001 99 00 1103 11 90 1103 20 60

▼ B

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni speciali	No

**▼ B**

Numero d'ordine	09.4307
Accordo internazionale o altro atto	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio

**▼ M19**

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
---------------------	---

**▼ B**

Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

**▼ M22**

Descrizione del prodotto	Orzo non destinato alla semina Agglomerati in forma di pellets, di orzo
--------------------------	--

**▼ B**

Origine	Ucraina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato EUR.1

**▼ M22**

Quantitativo in chilogrammi	Periodo contingente a partire dal 2026: 450 000 000 kg
Codici NC	1003 90 00, ex 1103 20 25

**▼ B**

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼ B**

Numero d'ordine	09.4308
Accordo internazionale o altro atto	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio

**▼ M19**

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
---------------------	---

**▼ B**

Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

**▼ M22**

Descrizione del prodotto	Granturco, diverso dal granturco da seme Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco
--------------------------	--

**▼ B**

Origine	Ucraina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato EUR.1

**▼ M22**

Quantitativo in chilogrammi	Periodo contingente a partire dal 2026: 1 000 000 000 kg
Codici NC	1005 90 00 1103 13 10 1103 13 90 1103 20 40 1104 23 40 1104 23 98

**▼ B**

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼ B**

Numero d'ordine	<b>09.4120</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE</b> del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Granturco importato in Spagna

**▼ M16**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	2 000 000 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1005 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente	Dazio della nazione più favorita dal 1° gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1° aprile al 31 dicembre
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 kg
Cauzione per i titoli di importazione	Dazio all'importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

**▼ B**

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 26 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	No
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼ B**

Numero d'ordine	<b>09.4121</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Granturco importato in Portogallo

**▼ M16**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	500 000 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1005 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente	Dazio della nazione più favorita dal 1° gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1° aprile al 31 dicembre
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 kg
Cauzione per i titoli di importazione	Dazio all'importazione fissato a norma del regolamento (UE) n 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

**▼ B**

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 26 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	No
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼ B**

Numero d'ordine	<b>09.4122</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Sorgo importato in Spagna

**▼ M16**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	300 000 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1007 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente	Dazio della nazione più favorita dal 1° gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1° aprile al 31 dicembre
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 kg
Cauzione per i titoli di importazione	Dazio all'importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

**▼ B**

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 26 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	No
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ **M22**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4309</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Farine di frumento (grano) tenero, di frumento segalato, di spelta, di granturco, di orzo e altre
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuro-mediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	30 000 000 kg
<b>Codici NC</b>	1101 00 15 1101 00 90 1102 20 10 1102 20 90 1102 90 10 1102 90 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No

▼ B

## ALLEGATO III

## Contingenti tariffari nel settore del riso

Numero d'ordine	09.4112
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2005/953/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
▼ <u>M3</u>	
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
▼ <u>B</u>	
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 4 682 000 kg, suddivisi come segue: 4 682 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° settembre al 31 dicembre ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4116
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato
Origine	Stati Uniti d'America
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No

▼ M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼ M12

Quantitativo in chilogrammi

1 910 000 kg, suddivisi come segue:  
1 910 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno  
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto  
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° settembre al 31 dicembre

▼ B

► M20 Codici del prodotto ◀

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata  
► M20 Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀

Durata di validità del titolo

Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Sì

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

▼ B

Numero d'ordine	09.4117
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato
Origine	India
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No

▼ M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

▼ B

Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 1 458 000 kg, suddivisi come segue: 1 458 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° settembre al 31 dicembre ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4118
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato
Origine	Pakistan
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No

▼ M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

▼ B

Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 1 370 000 kg, suddivisi come segue: 1 370 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° settembre al 31 dicembre ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	<b>09.4119</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, dell'India, del Pakistan, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

▼ M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

▼ B

Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 3 041 000 kg, suddivisi come segue: 3 041 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° settembre al 31 dicembre ◀
-----------------------------	--

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 30
------------------------------------	---------

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
---	-------

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
--	-------------------

Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
---------------------------------------	---------------------

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, dell'India, del Pakistan, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	No
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
--	----

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

▼ B

Numero d'ordine	09.4127
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° al 30 settembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato
Origine	Stati Uniti d'America
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Certificato di esportazione conforme al modello di cui all'allegato XIV.2 del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di esportazione". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No

▼ M12

Quantitativo in chilogrammi	25 772 000 kg, suddivisi come segue: 7 153 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 11 466 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 7 153 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° al 30 settembre
-----------------------------	---

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

## ▼B

Numero d'ordine	09.4128
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2005/953/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° al 30 settembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Certificato di esportazione conforme al modello di cui all'allegato XIV.2 del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di esportazione". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 17 728 000 kg, suddivisi come segue: 8 864 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° al 30 settembre ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4129
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

▼ M6

Sottoperiodo contingente	Dal 1° gennaio al 30 settembre
--------------------------	--------------------------------

▼ B

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato
Origine	Australia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Titolo di esportazione conforme al modello di cui all'allegato XIV.2 del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di esportazione". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No

▼ M6

Quantitativo in chilogrammi	240 000 kg
-----------------------------	------------

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
Trasferibilità di un titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼ B**

Numero d'ordine	<b>09.4130</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° al 30 settembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato

**▼ M21**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Bielorussia, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito
---------	--

**▼ B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

**▼ M3**

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

**▼ B**

Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 1 532 000 kg, suddivisi come segue: 0 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1 532 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° al 30 settembre ◀
-----------------------------	---

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 30
------------------------------------	---------

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
---	-------

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
--	-------------------

Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg
---------------------------------------	---------------------

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Bielorussia, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»
---	---

**▼ B**

Durata di validità di un titolo	Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	No
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
--	----

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

▼ B

Numero d'ordine	09.4138
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	Quantitativo residuo dai numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non assegnato nei sottoperiodi precedenti
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Bielorussia, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼ B**

Numero d'ordine	<b>09.4148</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso semigreggio

**▼ M21**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 1 416 000 kg, suddivisi come segue: 1 416 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno riporto per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre riporto per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 20
Dazio doganale applicabile al contingente	Dazio ad valorem del 15 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 Kg

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

**▼ B**

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼B

Numero d'ordine	09.4149
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2005/953/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Rotture di riso
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Certificato di esportazione conforme al modello di cui all'allegato XIV.2 del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di esportazione". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 48 729 000 kg, suddivisi come segue: 34 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 14 619 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente	Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	<b>09.4150</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Rotture di riso
Origine	Australia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 14 993 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente	Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	<b>09.4153</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Rotture di riso
Origine	Stati Uniti d'America
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 8 434 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente	Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4154
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Rotture di riso

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Bielorussia, della Guyana, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

▼ M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

▼ B

Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 11 245 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente	Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Si. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	5 EUR per 1 000 Kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Bielorussia, della Guyana, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Si
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4166
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 agosto Dal 1° settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso lavorato o semilavorato

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 22 442 000 kg, suddivisi come segue: 7 480 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 14 962 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 agosto riporto per il sottoperiodo dal 1° settembre al 31 dicembre ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	46 EUR per 1 000 Kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4168
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Rotture di riso

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No

▼ M6

Quantitativo in chilogrammi	28 360 000 kg, suddivisi come segue: 28 360 000 kg per il sottoperiodo dal 1° al 30 settembre riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
-----------------------------	--

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	5 EUR per 1 000 Kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ **M3**

Numero d'ordine	<b>09.4729</b>
Accordo internazionale o altro atto	Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Riso semigreggio [espresso in equivalente riso semigreggio]
Origine	Vietnam
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
Quantitativo in chilogrammi	20 000 000 kg [espressi in equivalente riso semigreggio], suddivisi come segue: 10 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome «Viet Nam» o «Viet-Nam» o «Vietnam» e la casella «Sì» è contrassegnata con una crocetta. ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione

▼ **M3**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4730</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Riso lavorato [espresso in equivalente riso lavorato]
<b>Origine</b>	Vietnam
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	30 000 000 kg [espressi in equivalente riso lavorato], suddivisi come segue: 15 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome «Viet Nam» o «Viet-Nam» o «Vietnam» e la casella «Sì» è contrassegnata con una crocetta. ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Tassi di conversione del risone, del riso semilavorato, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione

▼ **M3**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4731</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Riso lavorato [espresso in equivalente riso lavorato] Le seguenti varietà di riso «Fragrant»: Jasmine 85 ST 5 ST 20 Nang Hoa 9 (NàngHoa 9) VD 20 RVT OM 4900 OM 5451 Tai ngyuen Cho Dao (Tàinguyên Cho Đào)
<b>Origine</b>	Vietnam
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV.2 RISO, Parte D: Origine Vietnam, certificato di autenticità del presente regolamento. Autorità emittente: Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al secondo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità" rilasciato conformemente all'allegato XIV.8. ◀
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	30 000 000 kg [espressi in equivalente riso lavorato], suddivisi come segue: 15 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 11 1006 20 13

▼ M3

	1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Si. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome «Viet Nam» o «Viet-Nam» o «Vietnam» e la casella «Si» è contrassegnata con una crocetta. ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" del titolo di importazione è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Si
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione



## ALLEGATO IV

## Contingenti tariffari nel settore dello zucchero

Numero d'ordine	09.4317 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto	<p><b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b>, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT</p> <p><b>Decisione 2006/106/CE del Consiglio</b>, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea</p>
Periodo contingentale	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine	Australia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	<p>No</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀</p>
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M6</b> 9 925 000 kg ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente	<p>98 EUR per 1 000 Kg</p> <p>Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)</p>
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg

▼ B

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;</li> <li>— nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". ◀</li> </ul>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4318 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO</b>

▼ M13

<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<p><b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b>, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT</p> <p><b>Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio</b>, del 18 dicembre 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune</p>
--	--

▼ M13

	<p><b>Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio</b>, del 7 settembre 2009, concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune</p> <p><b>Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio</b>, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea</p> <p><b>Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio</b>, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea</p>
--	--

▼ B

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° ottobre al 30 settembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
<b>Origine</b>	Brasile
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No ► <u>M20</u> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

▼ M13

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	<p>Periodo contingente 2022/2023: 308 518 000 kg</p> <p>Periodo contingente 2023/2024: 285 654 000 kg</p> <p>Periodo contingente 2024/2025: 353 219 000 kg</p> <p>Periodi contingenti dal 2025/2026: 363 654 000 kg</p>
------------------------------------	---

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente	98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". ◀
Durata di validità di un titolo	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento

▼ M13

Numero d'ordine	09.4354
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio</b> , del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
Periodo contingente	Dal 1° ottobre al 30 settembre

▼ **M13**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
<b>Origine</b>	Brasile
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Periodo contingente 2023/2024: 5 963 000 kg Periodo contingente 2024/2025: 4 472 000 kg Periodi contingenti dal 2025/2026: 0 kg
<b>Codici NC</b>	1701 13 10 e 1701 14 10
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	11 EUR per 1 000 kg. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 11 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4355</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio</b> , del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

▼ **M13**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° ottobre al 30 settembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
<b>Origine</b>	Brasile
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Periodo contingente 2024/2025: 5 963 000 kg Periodi contingenti dal 2025/2026: 0 kg
<b>Codici NC</b>	1701 13 10 e 1701 14 10
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	54 EUR per 1 000 kg. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 54 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento

▼ B

Numero d'ordine	<b>09.4319 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <b>Decisione 2008/870/CE del Consiglio</b> , del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea
Periodo contingente	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine	Cuba
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	68 969 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente	98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg

▼ B

<p><b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b></p>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;</li> <li>— nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". ◀</li> </ul>
<p><b>Durata di validità di un titolo</b></p>	<p>Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)</p>
<p><b>Trasferibilità del titolo</b></p>	<p>Sì</p>
<p><b>Quantitativo di riferimento</b></p>	<p>No</p>
<p><b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b></p>	<p>No</p>
<p><b>Condizioni specifiche</b></p>	<p>Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento</p>
<p><b>Numero d'ordine</b></p>	<p><b>09.4320 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO</b></p>
<p><b>Accordo internazionale o altro atto</b></p>	<p><b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b>, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <b>Decisione 2009/718/CE del Consiglio</b>, del 7 settembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea</p>

**▼B**

Periodo contingente	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

**▼M21**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 260 390 000 kg ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente	98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg

**▼M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

**▼B**

Durata di validità del titolo	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento

Numero d'ordine	<b>09.4321 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO</b>
-----------------	--

Accordo internazionale o altro atto	<b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <b>Decisione 75/456/CEE del Consiglio</b> , del 15 luglio 1975, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna
-------------------------------------	---

▼ B

Periodo contingente	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
Origine	India
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 5 841 000 kg ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "SUG02". ◀
Durata di validità di un titolo	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4324 — ZUCCHERO BALCANI</b>
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea Articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

▼ **B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° ottobre al 30 settembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
<b>Origine</b>	Albania
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Titolo di esportazione rilasciato dall'autorità competente del paese terzo conformemente all'articolo 35 del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 35, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Titolo di esportazione". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	No
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	1 000 000 kg
<b>► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀</b>	1701 e 1702
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 1 000 Kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "SUG03". ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4325 — ZUCCHERO BALCANI
Accordo internazionale o altro atto	<p><b>Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio</b>, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea</p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, dell'<b>accordo di stabilizzazione e di associazione</b> tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra</p>
Periodo contingente	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
Origine	Bosnia-Erzegovina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	<p>Titolo di esportazione rilasciato dall'autorità competente del paese terzo conformemente all'articolo 35 del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 35, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Titolo di esportazione". ◀</p>
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	13 210 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701 e 1702
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg

▼ B

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>La sezione 20 reca la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;</li> <li>— nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "SUG03". ◀</li> </ul>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4326 — ZUCCHERO BALCANI</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<p><b>Decisione 2013/490/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione</b>, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra</p> <p>Articolo 26, paragrafo 4, dell'<b>accordo di stabilizzazione e di associazione</b> tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra</p>
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° ottobre al 30 settembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
<b>Origine</b>	Serbia

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	<p>Titolo di esportazione rilasciato dall'autorità competente del paese terzo conformemente all'articolo 35 del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 35, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Titolo di esportazione". ◀</p>
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	181 000 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701 e 1702
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Si. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>La sezione 20 reca la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:  — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;  — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "SUG03". ◀</p>
Durata di validità del titolo	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo	Si
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4327 — ZUCCHERO BALCANI
Accordo internazionale o altro atto	<p><b>Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione</b>, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra</p> <p>Articolo 27, paragrafo 2, dell'<b>accordo di stabilizzazione e di associazione</b> tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra</p>
Periodo contingentale	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
Origine	Repubblica di Macedonia del Nord
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	<p>Titolo di esportazione rilasciato dall'autorità competente del paese terzo conformemente all'articolo 35 del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 35, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Titolo di esportazione". ◀</p>
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	7 000 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701 e 1702
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>La sezione 20 reca la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:  — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;  — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "SUG03". ◀</p>
Durata di validità di un titolo	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)

## ▼B

Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4329 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <b>Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio</b> , del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
Periodo contingente	Dal 1° ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine	Brasile
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> Periodi contingenti fino al 2021/2022: 72 037 000 kg Periodi contingenti dal 2022/2023: 54 028 000 kg ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente	11 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 11 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 1 000 Kg

▼ **B**

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:  — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;  — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4330 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<p><b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b>, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT</p> <p><b>Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio</b>, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea</p>
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° ottobre al 30 settembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
<b>Origine</b>	Brasile
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	<p>No</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento è indicato il sottotipo "Certificato di origine". ◀</p>
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	► <b>M1</b> Periodo contingente 2022/2023: 18 009 000 kg Periodi contingenti dal 2023/2024: 54 028 000 kg ◀
<b>► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀</b>	1701 13 10 e 1701 14 10

▼ **B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	54 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 54 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate.
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 1 000 Kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02". ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento



## ALLEGATO V

## Contingenti tariffari nel settore dell'olio d'oliva

Numero d'ordine	09.4032
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 20 e 1509 10 80, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione da tale paese
Origine	Interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione da tale paese
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato EUR 1
Quantitativo in chilogrammi	56 700 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1509 10 10, 1509 10 20, 1509 10 80
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 100 kg netti
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	Le sezioni 7 e 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso recano l'indicazione del paese esportatore e del paese di origine; la casella «sì» delle suddette sezioni deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nelle sezioni "Paese esportatore" e "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 rispettivamente del paese esportatore e di quello di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼B

## ALLEGATO VI

## Contingenti tariffari nel settore dell'aglio

▼M4▼B

Numero d'ordine	09.4285
Accordo internazionale o altro atto	<p><b>Decisione 2001/404/CE del Consiglio</b>, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT</p> <p><b>Decisione 2006/398/CE del Consiglio</b>, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea</p> <p><b>Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio</b>, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea</p>
Periodo contingente	Dal 1° giugno al 31 maggio
Sottoperiodi contingenti	<p>Dal 1° giugno al 31 agosto</p> <p>Dal 1° settembre al 30 novembre</p> <p>Dal 1° dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi</p> <p>Dal 1° marzo al 31 maggio</p>
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00
Origine	Cina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No

▼ **B**

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	► <b>M1</b> 40 556 000 kg, suddivisi come segue: 10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1° giugno al 31 agosto 10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1° settembre al 30 novembre 9 044 000 kg per il sottoperiodo dal 1° dicembre al 28/29 febbraio 10 666 000 kg per il sottoperiodo dal 1° marzo al 31 maggio ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0703 20 00
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	9,6 % ad valorem
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	60 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata. ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore presso la banca dati LORI</b>	Sì
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4287</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2001/404/CE del Consiglio</b> , del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° giugno al 31 maggio
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° giugno al 31 agosto Dal 1° settembre al 30 novembre Dal 1° dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1° marzo al 31 maggio
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00
▼ <b>M21</b>	
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina, della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di origine per l'Iran, il Libano, la Malaysia, Taiwan, gli Emirati arabi uniti e il Vietnam, rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, sottotipo "Certificato di origine", per Iran, Libano, Malaysia, Taiwan, Emirati arabi uniti e Vietnam, rilasciato dalle autorità nazionali competenti del paese. ◀
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 3 711 000 kg, suddivisi come segue: 822 000 kg per il sottoperiodo dal 1° giugno al 31 agosto 1 726 000 kg per il sottoperiodo dal 1° settembre al 30 novembre 822 000 kg per il sottoperiodo dal 1° dicembre al 28/29 febbraio 341 000 kg per il sottoperiodo dal 1° marzo al 31 maggio ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0703 20 00
Dazio doganale applicabile al contingente	9,6 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	60 EUR per 1 000 kg
▼ <b>M21</b>	
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Argentina, della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito»
▼ <b>B</b>	
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore presso la banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ M4

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4288</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° giugno al 31 maggio
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° giugno al 31 agosto Dal 1° settembre al 30 novembre Dal 1° dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1° marzo al 31 maggio
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00
<b>Origine</b>	Argentina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	No
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	19 147 000 kg, suddivisi come segue: 0 kg per il sottoperiodo dal 1° giugno al 31 agosto 0 kg per il sottoperiodo dal 1° settembre al 30 novembre 11 700 000 kg per il sottoperiodo dal 1° dicembre al 28/29 febbraio 7 447 000 kg per il sottoperiodo dal 1° marzo al 31 maggio
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0703 20 00
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	9,6 % <i>ad valorem</i>
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	60 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No

▼ B

## ALLEGATO VII

## Contingenti tariffari nel settore dei funghi

Numero d'ordine	09.4286
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Conserve di funghi del genere <i>Agaricus</i>
▼ <u>M21</u>	
Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito
▼ <u>B</u>	
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	5 030 000 kg (peso netto sgocciolato)
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 0711 51 00: 12 % ad valorem Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30: 23 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato)
▼ <u>M21</u>	
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito»
▼ <u>B</u>	
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore presso la banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

## ▼B

Numero d'ordine	09.4284
Accordo internazionale o altro atto	<p><b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b>, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)</p> <p><b>Decisione 2006/398/CE del Consiglio</b>, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea</p> <p><b>Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio</b>, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea</p>
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Conserven di funghi del genere <i>Agaricus</i>
Origine	Cina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	30 400 000 kg (peso netto sgocciolato)
►M20 Codici del prodotto ◀	0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 0711 51 00: 12 % ad valorem Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30: 23 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato)
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>►M20 Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀</p>

**▼B**

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore presso la banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No

▼ B

## ALLEGATO VIII

## Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine

Numero d'ordine	09.4002
Accordo internazionale o altro atto	Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	12 sottoperiodi di un mese ciascuno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
▼ <u>M3</u> Descrizione del prodotto	Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate "Canada A", "Canada AA", "Canada AAA", "Canada Choice" e "Canada Prime", "A1", "A2", "A3" e "A4", secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione»
▼ <u>B</u> Origine	Stati Uniti d'America e Canada
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. Sul retro del modulo va riportata la descrizione del prodotto applicabile alle carni originarie del paese esportatore. Autorità emittenti: Food Safety and Inspection Services (FSIS) of the United States department of Agriculture (USDA), per le carni originarie degli Stati Uniti d'America <i>Canadian Food Inspection Agency—Government of Canada/ Agence Canadienne d'Inspection des Aliments—Gouvernement du Canada</i> , per le carni originarie del Canada ► <u>M20</u> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀

▼ **M12**

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	10 500 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue: il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale
------------------------------------	---

▼ **B**

<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem. Per i prodotti originari del Canada il dazio è invece di 0 EUR.
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4280</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Accordo economico e commerciale globale</b> (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente all'articolo 46 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate
<b>Origine</b>	Canada
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente all'articolo 46 del presente regolamento
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Il quantitativo è espresso in kg (equivalente peso carcassa) Periodo contingente (anno civile) 2019: 19 580 000 kg Periodo contingente (anno civile) 2020: 24 720 000 kg

▼ B

	<p>Periodo contingente (anno civile) 2021: 29 860 000 kg          Periodo contingente (anno civile) a partire dal 2022: 35 000 000 kg</p> <p>Il quantitativo annuale è suddiviso come segue:          25 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo          25 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno          25 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre          25 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre</p>
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	<p>Ex 0201 10 00          Ex 0201 20 20          Ex 0201 20 30          Ex 0201 20 50          Ex 0201 20 90          Ex 0201 30 00          Ex 0206 10 95</p>
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Si. 25 tonnellate, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760
Cauzione per i titoli di importazione	9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.</p> <p>► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:          — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;          — se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti che rientrano in codici NC diversi, tutti i codici NC sono indicati nella sezione "Elenco dei prodotti. Codice NC" e le relative designazioni sono indicate nella sezione "Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)" della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. ◀</p>
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 46 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	No
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI del presente regolamento

▼ B

Numero d'ordine	09.4281
Accordo internazionale o altro atto	Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente all'articolo 46 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	► <u>M1</u> Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro ◀
Origine	Canada
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Conformemente all'articolo 46 del presente regolamento
▼ <u>M9</u>	
Quantitativo in chilogrammi	15 000 000 kg (equivalente peso carcassa), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
▼ <u>B</u>	
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 0202 10 00 Ex 0202 20 10 Ex 0202 20 30 Ex 0202 20 50 Ex 0202 20 90 Ex 0202 30 10 Ex 0202 30 50 Ex 0202 30 90 Ex 0206 29 91 Ex 0210 20 10 Ex 0210 20 90 Ex 0210 99 51 Ex 0210 99 59
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760

▼ B

<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM:  — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;  — se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti che rientrano in codici NC diversi, tutti i codici NC sono indicati nella sezione "Elenco dei prodotti. Codice NC" e le relative designazioni sono indicate nella sezione "Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)" della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 46 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	No
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4003</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼ B

<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie bovina, congelate
---------------------------------	---

▼ M21

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ B

<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
---	----

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	No
--	----

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	► <u>M1</u> 43 732 000 kg di carni disossate ◀
------------------------------------	--

<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0202 e 0206 29 91
---	-------------------

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
--	-----------------

<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760
---	--

<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	6 EUR per 100 kg di peso equivalente di carne disossata
--	---

▼ M21

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
--	--

▼ B

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
--	--

<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
----------------------------------	----

<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760
------------------------------------	---

▼ **B**

<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4270</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

▼ **M19**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
----------------------------	---

▼ **B**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
---------------------------------	--

<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
--------------------------	---

<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
---------------------------------	--

<b>Origine</b>	Ucraina
----------------	---------

<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
---	----

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente al titolo V del protocollo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
--	---

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	12 000 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
------------------------------------	--

<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90
---	--

▼ B

	0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760
<b>Cautione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4001</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carne di bufalo disossata, congelata
<b>Origine</b>	Australia

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: <i>Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry</i> — Australia ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 1 405 000 kg espressi in peso di carne disossata ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0202 30 90
Dazio doganale applicabile al contingente	20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4004</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno

▼ B

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate
<b>Origine</b>	Argentina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: <i>Ministerio de Producción y Trabajo</i> — Argentina ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	200 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C

▼ **M18**

Numero d'ordine	<b>09.4181</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio</b> , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
Origine	Cile
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Cile ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile e certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
Quantitativo in chilogrammi	2024-2025: 4 004 167 kg (peso del prodotto) 2025-2026 e anni successivi: 5 200 000 kg (peso del prodotto)
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 1602 50 10 e 1602 90 61
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	12 EUR per 100 kg

▼ M18

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4198</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2010/36/CE del Consiglio</b> , del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Determinati animali vivi e determinate carni (« <i>baby beef</i> ») di cui all'allegato II dell'accordo interinale con la Serbia
<b>Origine</b>	Serbia
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Serbia: <i>Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacaskog 13, Belgrado, Serbia</i> (Riferimento: allegato II dell'accordo interinale con la Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio) ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀

▼ B

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	8 700 000 kg espressi in peso carcassa
► <b>M20</b> <b>Codici del prodotto</b> ◀	Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4199</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione</b> , del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼ **B**

<b>Descrizione del prodotto</b>	Determinati animali vivi e determinate carni (« <i>baby beef</i> ») di cui all'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro
<b>Origine</b>	Montenegro
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	<p>Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>Autorità emittente: Montenegro: <i>Veterinary Directorate</i> (direzione veterinaria), Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro</p> <p>(Riferimento: allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione)</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	800 000 kg espressi in peso carcassa
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No

▼ B

Condizioni specifiche	Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
Numero d'ordine	09.4200
Accordo internazionale o altro atto	<b>Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio</b> , del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Determinati animali vivi e determinate carni (« <i>baby beef</i> »)
Origine	Territorio doganale del Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo]
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo] ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
Quantitativo in chilogrammi	475 000 kg espressi in peso carcassa
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
Dazio doganale applicabile al contingente	20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune

▼ B

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
Numero d'ordine	<b>09.4202</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Accordo</b> tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni disossate ed essiccate: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all'aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.
Origine	Svizzera
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: <i>Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft</i> /Ufficio federale dell'agricoltura ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀

▼ **B**

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Si. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	1 200 000 kg
► <b>M20</b> <b>Codici del prodotto</b> ◀	Ex 0210 20 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4450</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼ M3

<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “A”, “B” o “C”. Le carcasse di manzo giovane leggero e di giovenca sono classificate nelle categorie “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita dall'autorità competente della Repubblica di Argentina»
---------------------------------	--

▼ B

<b>Origine</b>	Argentina
----------------	-----------

▼ M3

<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministero de Agricultura, Ganadería y Pesca ► <u>M20</u> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
---	---

▼ B

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <u>M20</u> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
--	---

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	► <u>M1</u> 29 389 000 kg di carni disossate ◀
------------------------------------	--

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95
------------------------------------	------------------------------

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
--	-----------------

<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
---	----

<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
--	-------------------

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
--	---

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
--	--

<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
----------------------------------	----

<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
------------------------------------	----

<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
---	----

## ▼B

<b>Condizioni specifiche</b>	<p>Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.</p> <p>I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.</p>
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4451</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	<p>Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: "Y", "YS", "YG", "YGS", "YP" e "YPS", quali definite da AUS-MEAT Australia.</p> <p>Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.»</p>
<b>Origine</b>	Australia
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	<p>Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>Autorità emittente: <i>Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry</i> — Australia</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>

▼ B

Quantitativo in chilogrammi	► <b>M6</b> 3 389 000 kg ◀ di peso del prodotto
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
Dazio doganale applicabile al contingente	20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.
Numero d'ordine	<b>09.4452</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi ("novillo") o giovenche ("vaquillona") come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasce bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni ( <i>Instituto Nacional de Carnes</i> — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasce sono classificate nelle categorie "P", "N" o "A", con spessore di grasso "1", "2" o "3", secondo la summenzionata classificazione.»

▼ B

<b>Origine</b>	Uruguay
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	<p>Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>Autorità emittente: <i>Instituto Nacional de Carnes</i> (INAC) per le carni originarie dell'Uruguay conformi alla definizione di cui al numero d'ordine 09.4452</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	► <b>M1</b> 5 606 000 kg di carni disossate ◀
<b>Codici NC</b>	Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	<p>I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.</p>
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4453</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼ B

<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni disossate di animali della specie bovina, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria "B" con spessore di grasso "2" o "3", secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento ( <i>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</i> ).»
<b>Origine</b>	Brasile
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) per le carni originarie del Brasile conformi alla definizione di cui al numero d'ordine 09.4453 ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	► <b>M1</b> 8 951 000 kg di carni disossate ◀
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No

▼ B

<b>Condizioni specifiche</b>	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.
------------------------------	--

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4454</b>
------------------------	----------------

▼ M15

<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
--	---

▼ B

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie "A", "L", "P", "T" o "F", rifilate fino a uno spessore del grasso "P" o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse <i>del New Zealand Meat Board.</i> »
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: <i>New Zealand Meat Board</i> ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀

▼ **M10**

Quantitativo in chilogrammi	1 102 000 kg di peso del prodotto
-----------------------------	-----------------------------------

▼ **B**

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
------------------------------------	---

▼ **M15**

Dazio doganale applicabile al contingente	7,5 %
---	-------

▼ **B**

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
--	----

Cauzione per i titoli di importazione	12 EUR per 100 kg
---------------------------------------	-------------------

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
---	---

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	No
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
--	----

Condizioni specifiche	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.
-----------------------	--

Numero d'ordine	<b>09.4455</b>
-----------------	----------------

Accordo internazionale o altro atto	<b>Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio</b> , del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
-------------------------------------	---

Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
---------------------	----------------------------

Sottoperiodi contingenti	No
--------------------------	----

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
-------------------	---

▼ B

<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie bovina disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Filetti ( <i>lomito</i> ), lombate ( <i>lomo</i> ), culatte ( <i>rabadilla</i> ), coppe ( <i>caranza negra</i> ) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria "V" del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi.»
<b>Origine</b>	Paraguay
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: <i>Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal</i> — Paraguay ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
▼ <u>M7</u>	
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	1 000 000 kg di carni disossate
▼ <u>B</u>	
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No

▼ B

<b>Condizioni specifiche</b>	<p>Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C</p> <p>I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.</p>
------------------------------	---

▼ M15

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4456</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni fresche, refrigerate o congelate, grassi o preparazioni di animali della specie bovina allevati secondo le condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda, ossia escludendo gli spazi di alimentazione commerciali.
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	<p>Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀</p>
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀</p>
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	<p>2024 quantitativo proporzionale di 3 333 000 kg</p> <p>2025 4 286 000 kg</p> <p>2026 5 238 000 kg</p> <p>2027 6 190 000 kg</p> <p>2028 7 143 000 kg</p> <p>2029 8 095 000 kg</p> <p>2030 9 048 000 kg</p> <p>2031</p> <p>e anni successivi 10 000 000 kg</p> <p>in equivalente peso carcassa</p>
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59, ex 1502 10 90 (solo carne bovina), ex 1502 90 90 (solo carne bovina) e 1602 50

▼ **M15**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	7,5 % per i codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 1602 50 3,2 % per i codici NC ex 1502 10 90 (solo carne bovina), ex 1502 90 90 (solo carne bovina)
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. I tagli devono essere etichettati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4456, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte C, del presente regolamento. Conformemente all'articolo 46 <i>bis</i> del presente regolamento

▼ **B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4504</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2008/474/CE del Consiglio</b> , del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Determinati animali vivi e determinate carni (« <i>baby beef</i> »)
<b>Origine</b>	Bosnia-Erzegovina

▼ B

<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Rilasciato da: Bosnia-Erzegovina ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	1 500 000 kg espressi in peso carcassa
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No

▼ B

Condizioni specifiche	Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
Numero d'ordine	09.4505
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione</b> , del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Determinati animali vivi e determinate carni (« <i>baby beef</i> »)
Origine	Repubblica di Macedonia del Nord
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	<p>Si. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>Autorità emittente: Repubblica di Macedonia del Nord: <i>Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarska medicina, 'Lazar Pop-Trajkov 5-7', 1000 Skopje</i></p> <p>(Riferimento: allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione)</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	<p>Si. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità". ◀</p>
Quantitativo in chilogrammi	1 650 000 kg di « <i>baby beef</i> », espressi in peso carcassa
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
Dazio doganale applicabile al contingente	20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	12 EUR per 100 kg

**▼B**

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa

▼B

## ALLEGATO IX

## Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero d'ordine	09.4155
Accordo internazionale o altro atto	Allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Ex 04 01 40: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 % Ex 04 01 50: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % 0403 10: yogurt
Origine	Svizzera
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di circolazione CH.1 conformemente al protocollo n. 3, allegato V, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Quantitativo in chilogrammi	2 000 000 kg, suddivisi come segue: 1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno
▼ <u>M20</u>	
Codici dei prodotti	Ex 0401 40, ex 0401 50, 0403 20
▼ <u>B</u>	
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No

▼ B

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4179</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Accordo</b> tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto (*)	Formaggi e latticini
Origine	Norvegia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi	7 200 000 kg, suddivisi come segue: 3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0406
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No

▼ B

Condizioni specifiche	No
(*) <i>Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.</i>	
Numero d'ordine	<b>09.4228</b>
Accordo internazionale o altro atto	Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto (*)	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Origine	Norvegia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi	1 250 000 kg, suddivisi come segue: 625 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 625 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0404 10
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No

▼ B

Condizioni specifiche	No
(*) <i>Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.</i>	
Numero d'ordine	09.4229
Accordo internazionale o altro atto	Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto (*)	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine «tenore di azoto × 6,38» ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %
Origine	Norvegia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi	3 150 000 kg, suddivisi come segue: 1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0404 10 02
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No

▼ B

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

(\*) *Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.*

▼ M15

Numero d'ordine	<b>09.4523</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) <b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Burro
Origine	Nuova Zelanda
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀
Quantitativo in chilogrammi	2024 e anni successivi 21 000 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0405 10
Dazio doganale applicabile al contingente	2024 20 % dell'aliquota NPF 2025 15 % dell'aliquota NPF 2026 13,33 % dell'aliquota NPF 2027 11,64 % dell'aliquota NPF 2028 9,98 % dell'aliquota NPF 2029 8,32 % dell'aliquota NPF 2030 6,66 % dell'aliquota NPF 2031 e anni successivi 5 % dell'aliquota NPF

▼ **M15**

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 100 tonnellate.
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento
Numero d'ordine	<b>09.4524</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994); <b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Burro
Origine	Nuova Zelanda
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀
Quantitativo in chilogrammi	2024 e anni successivi 14 000 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0405 10
Dazio doganale applicabile al contingente	30 % dell'aliquota NPF
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 100 tonnellate.
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀

▼ **M15**

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento
Numero d'ordine	<b>09.4525</b>
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Burro
Origine	Nuova Zelanda
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀
Quantitativo in chilogrammi	2024 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 2025 e anni successivi 12 177 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0405 10
Dazio doganale applicabile al contingente	70 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 100 tonnellate.
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento

▼ M15

<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4225</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Accordo</b> tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto (*)</b>	Burro naturale
<b>Origine</b>	Islanda
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di circolazione EUR.1
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Periodo contingente (anno civile) 2019: 439 000 kg, suddivisi come segue: 220 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 219 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre Periodo contingente (anno civile) 2020: 463 000 kg, suddivisi come segue: 232 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 231 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre Periodo contingente (anno civile) a partire dal 2021: 500 000 kg, suddivisi come segue: 250 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 250 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0405 10 11, 0405 10 19
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
▼ <b>M9</b>	
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
▼ <b>B</b>	
Cauzione relativa alla domanda di titolo	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

(\*) *Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.*

Numero d'ordine	<b>09.4226</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Accordo</b> tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼ M9

Designazione del prodotto (*)	Skyr
-------------------------------	------

▼ B

Origine	Islanda
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di circolazione EUR.1

▼ B

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Periodo contingente (anno civile) 2019: 2 492 000 kg, suddivisi come segue: 1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre Periodo contingente (anno civile) 2020: 3 095 000 kg, suddivisi come segue: 1 548 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1 547 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre Periodo contingente (anno civile) a partire dal 2021: 4 000 000 kg, suddivisi come segue: 2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre
------------------------------------	---

▼ M9

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 0406 10 50 (codice TARIC 0406 10 50 10)
------------------------------------	--

▼ B

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
--	-------

▼ M9

<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
---	----

▼ B

<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	35 EUR per 100 kg di peso netto
--	---------------------------------

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
--	---

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
--	--

<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
----------------------------------	----

<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
------------------------------------	----

<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
---	----

<b>Condizioni specifiche</b>	No
------------------------------	----

(\*) *Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.*

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4227</b>
------------------------	----------------

<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Accordo</b> tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017
--	---

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
----------------------------	-------------------------------

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
---------------------------------	---

<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
--------------------------	---

▼ M9

Designazione del prodotto (*)	Formaggi, escluso lo «Skyr» del codice TARIC 0406 10 50 10
-------------------------------	--

▼ B

Origine	Islanda
---------	---------

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di circolazione EUR.1
---	---------------------------------------

Quantitativo in chilogrammi	<p>Periodo contingente (anno civile) 2019: 31 000 kg, suddivisi come segue:</p> <p>16 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno</p> <p>15 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre</p> <p>Periodo contingente (anno civile) 2020: 38 000 kg, suddivisi come segue:</p> <p>19 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno</p> <p>19 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre</p> <p>Periodo contingente (anno civile) a partire dal 2021: 50 000 kg, suddivisi come segue:</p> <p>25 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno</p> <p>25 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre</p>
-----------------------------	--

▼ M9

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 0406 escluso lo «Skyr» del codice TARIC 0406 10 50 10
------------------------------------	--

▼ B

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
---	-------

▼ M9

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
--	----

▼ B

Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
---------------------------------------	---------------------------------

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀</p>
---	--

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	No
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
--	----

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

(\*) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

▼ **M15**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4516</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994); Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Formaggi e latticini
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2024 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 2025 e anni successivi 6 031 000 kg
<b>Codici NC</b>	0406
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	35 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4518</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼ **M15**

<b>Descrizione del prodotto</b>	Latte e crema di latte in polvere
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	<p>Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀</p>
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀</p>
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	<p>2024 quantitativo proporzionale di 5 000 000 kg</p> <p>2025 6 428 000 kg</p> <p>2026 7 857 000 kg</p> <p>20279 286 000 kg</p> <p>2028 10 714 000 kg</p> <p>2029 12 143 000 kg</p> <p>2030 13 571 000 kg</p> <p>2031</p> <p>e anni successivi 15 000 000 kg</p>
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0402 10, 0402 21, 0402 29
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % dell'aliquota NPF
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	10 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio</p> <p>La sezione 20 del titolo d'importazione reca la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. ..., rilasciato il ...»</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "MI02". ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No

▼ **M15**

<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4519</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2024 quantitativo proporzionale di 5 000 000 kg 2025 6 428 000 kg 2026 7 857 000 kg 2027 9 286 000 kg 2028 10 714 000 kg 2029 12 143 000 kg 2030 13 571 000 kg 2031 e anni successivi 15 000 000 kg
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0405 10, 0405 20, 0405 90

▼ **M15**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	2024 20 % dell'aliquota NPF 2025 15 % dell'aliquota NPF 2026 13,33 % dell'aliquota NPF 2027 11,64 % dell'aliquota NPF 2028 9,98 % dell'aliquota NPF 2029 8,32 % dell'aliquota NPF 2030 6,66 % dell'aliquota NPF 2031 e anni successivi 5 % dell'aliquota NPF
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	10 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio La sezione 20 del titolo d'importazione reca la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. ..., rilasciato il ...» ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "MI02". ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4520</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Formaggi e latticini

▼ **M15**

<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "Certificato di ammissibilità". ◀
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2024 quantitativo proporzionale di 8 333 000 kg 2025 10 714 000 kg 2026 13 095 000 kg 2027 15 467 000 kg 2028 17 857 000 kg 2029 20 238 000 kg 2030 22 619 000 kg 2031 e anni successivi 25 000 000 kg
<b>► M20 Codici del prodotto ◀</b>	Dal 2024 al 2030, incluso: 0406 10, 0406 20, 0406 30, 0406 40 e 0406 90 A partire dal 2031: 0406 10, 0406 20 e 0406 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	10 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio La sezione 20 del titolo d'importazione reca la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. ..., rilasciato il ...» ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" è indicato il codice "MI02". ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento

**▼ B**

Numero d'ordine	09.4595
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Cheddar

**▼ M21**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 14 941 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0406 90 21
Dazio doganale applicabile al contingente	21 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

**▼ B**

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

**▼B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4600</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

**▼M19**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
----------------------------	---

**▼B**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

**▼M22**

<b>Descrizione del prodotto</b>	Latte e latte concentrato
---------------------------------	---------------------------

**▼B**

<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di circolazione EUR.1

**▼M22**

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Periodo contingente a partire dal 2026: 15 000 000 kg, suddivisi come segue: 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre
<b>Codici NC</b>	0401 10 0401 20 0401 40 0401 50 0402 91 0402 99

**▼B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	35 EUR per 100 kg di peso netto

**▼ B**

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No

(\*) *Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.*

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09. 4601</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

**▼ M19**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
----------------------------	---

**▼ B**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

**▼ M22**

<b>Descrizione del prodotto</b>	Latte scremato e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide
---------------------------------	---

**▼ B**

<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Certificato di circolazione EUR.1

**▼ M22**

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Periodo contingente a partire dal 2026: 15 400 000 kg, suddivisi come segue: 7 700 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 7 700 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre
------------------------------------	--

▼ M22

Codici NC	0402 10
▼ <u>B</u>	
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

(\*) *Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.*

Numero d'ordine	<b>09.4602</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

▼ M19

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
---------------------	---

▼ B

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto (*)	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
Origine	Ucraina

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato di circolazione EUR.1

▼ M22

Quantitativo in chilogrammi	Periodo contingente a partire dal 2026: 7 000 000 kg, suddivisi come segue: 3 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 3 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 31 dicembre
-----------------------------	---

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0405 10, 0405 20 90, 0405 90
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

(\*) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine	09.4521
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

## ▼B

Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi
Origine	Australia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall' <i>Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry</i> , secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀
Prova dell'origine a destinazione per l'immissione in libera pratica	Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento. ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M6</b> 1 113 000 kg ◀
Codici NC	Ex 0406 90 21
Dazio doganale applicabile al contingente	17,06 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	10 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio. La sezione 20 del titolo d'importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. ..., rilasciato il ...» ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — la sezione "Numero TCDOC" contiene il numero del certificato IMA 1. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento
Numero d'ordine	09.4522
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)

▼ B

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Formaggi destinati alla trasformazione (*)
Origine	Australia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	<p>Si. Certificato IMA 1 rilasciato dall'<i>Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry</i>, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀</p>
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	<p>Si. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento.</p> <p>► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'allegato XIV.8 è indicato il sottotipo "IMA 1". ◀</p>
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M6</b> 150 000 kg ◀
Codici NC	0406 90 01
Dazio doganale applicabile al contingente	17,06 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	10 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata</p> <p>La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio.</p> <p>La sezione 20 del titolo d'importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. ..., rilasciato il ...»</p> <p>► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM:  — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;  — la sezione "Numero TCDOC" contiene il numero del certificato IMA 1. ◀</p>
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Si
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento

(\*) L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell'Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

▼ B

## ALLEGATO X

## Contingenti tariffari nel settore delle carni suine

Numero d'ordine	09.4038
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
▼ <u>M3</u>	
Descrizione del prodotto	Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono: — «lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo — prosciutti e loro pezzi
▼ <u>M21</u>	
Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
▼ <u>B</u>	
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
▼ <u>M12</u>	
Quantitativo in chilogrammi	5 720 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
▼ <u>B</u>	
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 0203 19 55, ex 0203 29 55
Dazio doganale applicabile al contingente	250 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 100 kg
▼ <u>M21</u>	
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
▼ <u>B</u>	
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì

▼ B

Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ M12▼ B

Numero d'ordine	09.4271
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

▼ M19

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
---------------------	---

▼ B

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
Origine	Ucraina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
Quantitativo in chilogrammi	20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingente
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

▼ B

<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	50 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4272</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>▼ <u>M19</u></b>	
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
<b>▼ <u>B</u></b>	
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 15, 0203 29 59

▼ **B**

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4282</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Accordo economico e commerciale globale</b> (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente all'articolo 66 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi
Origine	Canada
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente all'articolo 66 del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi	80 548 000 kg (equivalente peso carcassa), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

▼ **M9**

▼ B

<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. Conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	6,5 EUR per100 kg in equivalente peso carcassa
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nei riquadri 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa</p> <p>► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine.</p> <p>Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti che rientrano in codici NC diversi, tutti i codici NC sono indicati nella sezione "Elenco dei prodotti. Codice NC" e le relative designazioni sono indicate nella sezione "Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)" della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. ◀</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 66 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	No
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI del presente regolamento

**▼B***ALLEGATO XI***Contingenti tariffari nel settore delle uova**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4275</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>▼<u>M19</u></b>	
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
<b>▼<u>B</u></b>	
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
<b>▼<u>M22</u></b>	
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Quantitativo in kg, espresso in equivalente uova in guscio (fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI del presente regolamento), suddiviso in quattro sottoperiodi contingenti, con il 25 % per ciascun sottoperiodo contingente: Periodo contingente a partire dal 2026: 9 000 000 kg
<b>▼<u>B</u></b>	
<b>►<u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg

**▼B**

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattealbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattealbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per gli altri tipi di lattealbumina (codice NC 3502 20 99) conformemente all'allegato XVI del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4276</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>▼M19</b> <b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
<b>▼B</b> <b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

▼ M22

Quantitativo in chilogrammi	Periodo contingente a partire dal 2026: 9 000 000 kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
-----------------------------	---

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI del presente regolamento

Numero d'ordine	<b>09.4401</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Prodotti a base di uova

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No

▼ B

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	7 000 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 25 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC 0408 11 80: 711 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 19 81: 310 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 19 89: 331 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 91 80: 687 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 99 80: 176 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate (equivalente uova in guscio)
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg

▼ M21

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
--	--

▼ B

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4402</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Ovoalbumine

▼ M21

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ **B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	15 500 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 25 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	3502 11 90, 3502 19 90
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 3502 11 90: 617 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 3502 19 90: 83 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 100 kg

▼ **M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

▼ **B**

Durata di validità del titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI del presente regolamento

▼ **M18**

Numero d'ordine	<b>09.4403</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio</b> , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Uova e ovoprodotti
Origine	Cile
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No

▼ **M18**

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2025: quantitativo proporzionale di 500 000 kg (equivalente uova in guscio) 2026 e anni successivi: quantitativo proporzionale di 500 000 kg (equivalente uova in guscio)
<b>► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀</b>	0407 11 00, 0407 19 11, 0407 19 19, 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90 e 3502 19 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato XVI, parte A <i>bis</i> , del presente regolamento.

▼ B

## ALLEGATO XII

## Contingenti tariffari nel settore del pollame

Numero d'ordine	09.4067
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di pollame
▼ <u>M21</u>	
Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
▼ <u>B</u>	
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 4 054 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 0207 11 10: 131 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 30: 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 90: 162 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 12 10: 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 90: 162 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 100 kg
▼ <u>M21</u>	
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
▼ <u>B</u>	
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì

▼ B

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4068</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di pollame

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 8 253 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◀
Codici NC	0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 0207 13 10: 512 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 20: 179 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 13 30: 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 50: 301 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 60: 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 70: 504 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 20: 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 30: 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 60: 231 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
<b>▼ <u>B</u></b>	
Durata di validità del titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4069</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di pollame

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 2 427 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0207 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente	795 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	20 EUR per 100 kg

▼ **M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
<b>▼ B</b>	
Durata di validità del titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4070</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/800/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di pollame

▼ **M21**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ **B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	1 781 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 0207 24 10: 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 24 90: 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 10: 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 90: 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 10: 425 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 20: 205 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 30: 134 EUR per 1 000 Kg

**▼ B**

	Per il codice NC 0207 26 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 50: 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 60: 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 70: 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 80: 415 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 30: 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 50: 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 60: 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 70: 230 EUR per 1 000 Kg
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg

**▼ M21**

<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
--	--

**▼ B**

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4092</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2003/917/CE del Consiglio</b> , del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di pollame Pezzi di tacchino disossati, congelati Pezzi di tacchino non disossati, congelati
<b>Origine</b>	Israele
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No

▼ B

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente all'articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all'accordo euromediterraneo, del 1° giugno 2000, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	4 000 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
<b>Codici NC</b>	0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4169</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2006/333/CE del Consiglio</b> , del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di pollame
<b>Origine</b>	Stati Uniti d'America

## ▼B

<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	21 345 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
<b>Codici NC</b>	0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC 0207 11 10: 131 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 30: 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 90: 162 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 10: 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 90: 162 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 10: 512 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 20: 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 30: 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 50: 301 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 60: 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 70: 504 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 10: 795 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 20: 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 30: 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 50: 0 % Per il codice NC 0207 14 60: 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 70: 0 % Per il codice NC 0207 24 10: 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 24 90: 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 10: 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 90: 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 10: 425 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 20: 205 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 30: 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 50: 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 60: 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 70: 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 80: 415 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 10: 0 % Per il codice NC 0207 27 20: 0 % Per il codice NC 0207 27 30: 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 40: 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 50: 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 60: 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 70: 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 80: 0 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg

▼ B

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4211</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di pollame, salate o in salamoia
Origine	Brasile
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
▼ <u>M14</u>	
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all'articolo 15 <i>bis</i> del presente regolamento.
▼ <u>M13</u>	
Quantitativo in chilogrammi	124 497 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
▼ <u>B</u>	
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0210 99 39
Dazio doganale applicabile al contingente	15,4 %

## ▼B

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4212</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di pollame, salate o in salamoia
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> ► <b>M4</b> 81 968 000 kg ◀, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 0210 99 39
Dazio doganale applicabile al contingente	15,4 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità del titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No
Numero d'ordine	<b>09.4213</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
▼ <b>M8</b>	
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
▼ <b>B</b>	
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni di pollame, salate o in salamoia
▼ <b>M21</b>	
Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina, della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
▼ <b>B</b>	
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No

▼ M8

Quantitativo in chilogrammi	368 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
-----------------------------	---

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 0210 99 39
Dazio doganale applicabile al contingente	15,4 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Argentina, della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

Numero d'ordine	<b>09.4214</b>
-----------------	----------------

Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
-------------------------------------	---

Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
---------------------	----------------------------

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
--------------------------	--

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
-------------------	---

Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
--------------------------	---

Origine	Brasile
---------	---------

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <u>M20</u> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
--	--

▼ M14

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all'articolo 15 bis del presente regolamento.
---	--

▼ **M13**

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	37 453 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
------------------------------------	--

▼ **B**

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 32 19
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	8 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	10 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4215</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
<b>Origine</b>	Thailandia

▼ B

<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	► <b>M1</b> ► <b>M4</b> 53 866 000 kg ◀ suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 32 19
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	8 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	75 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4216</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno

**▼B**

<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
<b>▼M21</b>	
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
<b>▼B</b>	
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	No
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	►M1 8 471 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀
<b>►M20 Codici del prodotto ◀</b>	1602 32 19
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	8 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	50 EUR per 100 kg
<b>▼M21</b>	
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito»
<b>▼B</b>	
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4217</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

▼ B

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Preparazioni di carni di tacchino
<b>Origine</b>	Brasile
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀

▼ M14

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all'articolo 15 bis del presente regolamento.
--	--

▼ M13

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	91 767 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
------------------------------------	--

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 31
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	8,5 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	10 EUR per 100 kg
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No

**▼ B**

Numero d'ordine	<b>09.4218</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di tacchino

**▼ M21**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia e del Regno Unito
---------	--

**▼ B**

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 11 301 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 31
Dazio doganale applicabile al contingente	8,5 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, del Brasile, della Russia e del Regno Unito»
---	---

**▼ B**

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4251
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Brasile
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀

▼ M14

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all'articolo 15 <i>bis</i> del presente regolamento.
---	---

▼ M13

Quantitativo in chilogrammi	13 800 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
-----------------------------	--

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 32 11
Dazio doganale applicabile al contingente	630 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4252
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Brasile
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
▼ <u>M14</u>	
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all'articolo 15 bis del presente regolamento.
▼ <u>M13</u>	
Quantitativo in chilogrammi	59 343 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
▼ <u>B</u>	
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1602 32 30
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4253
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Brasile
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀

▼ M14

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all'articolo 15 bis del presente regolamento.
---	--

▼ M13

Quantitativo in chilogrammi	295 000 kg
-----------------------------	------------

▼ B

► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 32 90
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

## ▼B

Numero d'ordine	09.4254
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> ► <b>M4</b> 2 435 000 kg ◀, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 32 30
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

## ▼B

Numero d'ordine	09.4255
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> ► <b>M4</b> 1 940 000 kg ◀, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 32 90
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

## ▼B

Numero d'ordine	09.4256
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 8 572 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

## ▼B

Numero d'ordine	09.4257
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M4</b> 10 000 kg ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 39 21
Dazio doganale applicabile al contingente	630 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4258
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 300 000 kg ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili)
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4259
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Thailandia
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine». ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 278 000 kg ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili)
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4260
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 1 669 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	1602 32 30
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

▼ B

Numero d'ordine	09.4263
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 159 000 kg ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito»
---	--

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

▼ M9

▼ B

Numero d'ordine	09.4265
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 2007/360/CE del Consiglio</b> , del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 58 000 kg ◀
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili)
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito»
---	--

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ M1

Numero d'ordine	<b>09.4273</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte <b>Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio</b> , del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

▼ M19

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
---------------------	---

▼ M1

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>
Origine	Ucraina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

▼ M22

Quantitativo in chilogrammi	Periodo contingente a partire dal 2026: 93 350 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
-----------------------------	---

▼ M1

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25
------------------------------------	---

▼ M1

---

0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 26 99
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 41 30
0207 41 80
0207 42
0207 44 10
0207 44 21
0207 44 31
0207 44 41
0207 44 51
0207 44 61
0207 44 71
0207 44 81
0207 44 99
0207 45 10
0207 45 21
0207 45 31
0207 45 41
0207 45 51
0207 45 61
0207 45 81
0207 45 99
0207 51 10
0207 51 90
0207 52 90
0207 54 10
0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81
0207 54 99
0207 55 10
0207 55 21
0207 55 31
0207 55 41
0207 55 51
0207 55 61
0207 55 81
0207 55 99
0207 60 05
0207 60 10
ex 0207 60 21 (freschi o refrigerati, metà o quarti di faraone)
0207 60 31
0207 60 41
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81

▼ M1

	0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	75 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì
<b>Condizioni specifiche</b>	No

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4274</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<b>Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio</b> , dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

▼ M19

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
----------------------------	---

▼ B

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No

▼ B

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
---	--

▼ M22

Quantitativo in chilogrammi	Periodo contingente a partire dal 2026: 26 650 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
-----------------------------	--

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0207 12
------------------------------------	---------

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
---	-------

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
--	---

Cauzione per i titoli di importazione	75 EUR per 100 kg
---------------------------------------	-------------------

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
---	---

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	Sì
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
--	----

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

Numero d'ordine	<b>09.4410</b>
-----------------	----------------

Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/87/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
-------------------------------------	---

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
---------------------	-------------------------------

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
--------------------------	--

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
-------------------	---

Descrizione del prodotto	Polli
--------------------------	-------

Origine	Brasile
---------	---------

▼ M23

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell'Unione nel corso del periodo contingente, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto
--	---

▼ M23

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

▼ M13

Quantitativo in chilogrammi	15 050 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
-----------------------------	--

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70
------------------------------------	------------------------------------

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
---	-------

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
--	---

Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
---------------------------------------	-------------------

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
---	---

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	Sì
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
--	----

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

Numero d'ordine	<b>09.4411</b>
-----------------	----------------

Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/87/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
-------------------------------------	---

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
---------------------	-------------------------------

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
--------------------------	--

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
-------------------	---

Descrizione del prodotto	Polli
--------------------------	-------

Origine	Thailandia
---------	------------

▼ M3

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No. ► <u>M20</u> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine» ◀
--	--

▼ M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
---	--

▼ B

Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> 4 432 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◀
-----------------------------	---

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70
------------------------------------	------------------------------------

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
---	-------

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
--	---

Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
---------------------------------------	-------------------

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
---	---

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	Sì
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
--	----

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

Numero d'ordine	<b>09.4412</b>
-----------------	----------------

Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/87/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
-------------------------------------	---

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
---------------------	-------------------------------

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
--------------------------	--

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
-------------------	---

Descrizione del prodotto	Polli
--------------------------	-------

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina, della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

▼ B

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <u>M1</u> ► <u>M4</u> 788 000 kg ◀, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◀
Codici NC	0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Argentina, della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

Numero d'ordine	<b>09.4420</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/87/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Tacchino
Origine	Brasile

▼ M23

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell'Unione nel corso del periodo contingente, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto
--	---

▼ M23

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

▼ M13

Quantitativo in chilogrammi	4 420 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
-----------------------------	---

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

Numero d'ordine	<b>09.4422</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione 94/87/CE del Consiglio</b> , del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Tacchino

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

▼ B

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	► <b>M1</b> 2 121 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◀
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito»
---	--

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
Condizioni specifiche	No

Numero d'ordine	<b>09.4266</b>
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio</b> , del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Cina e della Russia
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	60 000 kg

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Cina e della Russia»
---	---

▼ B

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

Numero d'ordine	09.4267
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio</b> , del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Cina e della Russia
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
Quantitativo in chilogrammi	60 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1602 39 85
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %

▼ B

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
--	----

▼ M21

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Cina e della Russia»
---	---

▼ B

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina»
---	---

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

Quantitativo di riferimento	No
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
--	----

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

Numero d'ordine	<b>09.4268</b>
-----------------	----------------

Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio</b> , del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
-------------------------------------	--

Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
---------------------	----------------------------

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
--------------------------	--

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
-------------------	---

Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
--------------------------	---

▼ M21

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia e della Russia
---------	--

▼ B

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
--	----

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	No
---	----

Quantitativo in chilogrammi	5 000 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
-----------------------------	---

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1602 32 19
------------------------------------	------------

**▼ B**

Dazio doganale applicabile al contingente	8 %
---	-----

**▼ M21**

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia e della Russia»
---	---

**▼ B**

Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
---------------------------------------	-------------------

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	No
---	----

Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
---------------------------------	--

Trasferibilità del titolo	Sì
---------------------------	----

**▼ M9**

Quantitativo di riferimento	Sì
-----------------------------	----

Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì
--	----

**▼ B**

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

Numero d'ordine	<b>09.4269</b>
-----------------	----------------

Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio</b> , del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
-------------------------------------	--

Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
---------------------	----------------------------

Sottoperiodi contingenti	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
--------------------------	--

Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
-------------------	---

Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
--------------------------	---

Origine	Cina
---------	------

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine» ◀
--	---

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti.
---	--

Quantitativo in chilogrammi	6 000 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
-----------------------------	---

▼ B

► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %

▼ M9

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
--	--

▼ B

Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <u>M20</u> Nei titoli basati sul modello di dati ELANIL-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì

▼ M9

Quantitativo di riferimento	Sì
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì

▼ B

Condizioni specifiche	No
-----------------------	----

Numero d'ordine	09.4283
Accordo internazionale o altro atto	<b>Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio</b> , del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine	Cina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <u>M20</u> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELANIL-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine» ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti.
Quantitativo in chilogrammi	600 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	1602 39 85
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %

▼ **B**

Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione	50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	Sì
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	No

▼ **M4**

Numero d'ordine	<b>09.4289</b>
Accordo internazionale o altro atto	Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Polli
Origine	Argentina
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine» ◀
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi	2 080 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀	0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

▼ **M4**

<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	50 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «si» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì
<b>Condizioni specifiche</b>	No

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4290</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno

▼ **M8**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
---------------------------------	--

▼ **M4**

<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di pollame, salate o in salamoia
<b>Origine</b>	Argentina
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No ► <b>M20</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies non consentano di utilizzare il documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera c), nell'ELAN1L-TCDOC rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, è indicato il sottotipo «Certificato di origine» ◀
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447

▼ **M8**

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	456 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
------------------------------------	---

▼ **M4**

<b>► <b>M20</b> Codici del prodotto ◀</b>	ex 0210 99 39
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	15,4 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

▼ M4

<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	50 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata ► <b>M20</b> Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. ◀
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì
<b>Condizioni specifiche</b>	No

▼ B

## ALLEGATO XIII

## Parte A — Settore: alimenti per cani e gatti

Numero d'ordine	Non applicabile
Accordo internazionale o altro atto	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	No
Domanda di titoli	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 71 del presente regolamento
Descrizione del prodotto	Alimenti per cani e gatti (esportati in Svizzera)
Destinazione	Svizzera
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio	No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica	Sì. Titolo di esportazione AGREX oppure una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione
Quantitativo in chilogrammi	6 000 000 kg
► <u>M20</u> Codici del prodotto ◀	2309 10 90
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale	No
Cauzione per il titolo di esportazione	No
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso	La sezione 7 della domanda e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di destinazione; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo	No
Quantitativo di riferimento	No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	No
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 70 e 71 del presente regolamento

## Parte B — Settore: latte

▼ M11

▼ **B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>Non applicabile</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Contingente supplementare nel quadro dell'accordo OMC sull'agricoltura Contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d'America all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell'elenco n. XX dell'Uruguay Round Contingenti tariffari derivanti originariamente dall'Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d'America alla Repubblica ceca, all'Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell'elenco n. XX dell'Uruguay Round
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 59 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Conformemente all'allegato XIV.5 del presente regolamento
<b>Destinazione</b>	Stati Uniti d'America
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Titolo di esportazione
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	Conformemente all'allegato XIV.5 del presente regolamento
<b>► M20 Codici dei prodotti ◀</b>	0406, conformemente all'allegato XIV.5 del presente regolamento
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 10 tonnellate
<b>Cauzione per il titolo di esportazione</b>	3 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	Conformemente all'articolo 59 del presente regolamento
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	No
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	► <b>M20</b> Conformemente agli articoli da 58 a 63. Nella sezione «Condizioni particolari/note particolari» del titolo ELANIL-AGREX è indicato il codice «US01». ◀

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>Non applicabile</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e ad altre questioni collegate
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7, 8, 64 e 71 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Formaggi
<b>Destinazione</b>	Canada
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Titolo di esportazione
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	14 271 831 kg
<b>► <u>M20</u> Codici dei prodotti ◀</b>	0406 10; 0406 20; 0406 30; 0406 40; 0406 90
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	No
<b>Cauzione per il titolo di esportazione</b>	No
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	Conformemente all'articolo 64 del presente regolamento
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente agli articoli 13 e 71 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	No
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	► <u>M20</u> Conformemente agli articoli 64 e 71. Nella sezione «Condizioni particolari/note particolari» del titolo ELAN1L-AGREX è indicato il codice «CA03» e, a seconda delle norme dell'Unione applicabili, «CA01» o «CA02». ◀



## ALLEGATO XIV

## INFORMAZIONI SETTORIALI SPECIFICHE E MODELLI

## XIV.1 CEREALI

**PARTE A. Diciture di cui all'allegato II per i contingenti tariffari 09.4120 e 09.4122**

- in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Испания/Делегиран Регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията
- in spagnolo: certificado válido únicamente en España/Reglamento Delegado (UE) 2020/760 de la Comisión
- in ceco: licence platná pouze ve Španělsku/Naiřzení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760
- in danese: licensen er kun gyldig i Spanien/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760
- in tedesco: Lizenz nur in Spanien gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission
- in estone: litsents kehtib ainult Hispaanias/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760
- in greco: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Ισπανία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής
- in inglese: licence valid only in Spain/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760
- in francese: certificat valable uniquement en Espagne/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission
- in croato: dozvola važeća samo u Španjolskoj/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
- in italiano: titolo valido unicamente in Spagna/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione
- in lettone: licence ir derīga tikai Spānijā/Komisijas Deleģeta Regula (ES) 2020/760
- in lituano: licencija galioja tik Ispanijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760
- in ungherese: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági Rendelet
- in maltese: licenzja valida biss fi Spanja/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760
- in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Spanje/Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van de Commissie
- in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760
- in portoghese: certificado válido apenas em Espanha/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 da Comissão
- in rumeno: licență valabilă doar în Spania/Regulamentul Delegat (UE) 2020/760 al Comisiei
- in slovacco: licencia platná iba v Španielsku/Delegované Nariadenie Komisie (EU) 2020/760
- in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Španiji/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
- in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760 .
- in svedese: intyg endast gällande i Spanien/kommissionens Delegerade Förrdning (EU) 2020/760



**PARTE B. Diciture di cui all'allegato II per il contingente tariffario 09.4121**


- in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Португалия/Делегиран Регламент (ЕС) 2020/760 . на Комисията
- in spagnolo: certificado válido únicamente en Portugal/Reglamento Delegado (UE) /2020/760 de la Comisión
- in ceco: licence platná pouze v Portugalsku/Nářízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 .
- in danese: licensen er kun gyldig i Portugal/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760
- in tedesco: Lizenz nur in Portugal gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission
- in estone: litsents kehtib ainult Portugalis/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760
- in greco: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Πορτογαλία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/760 . της Επιτροπής
- in inglese: licence valid only in Portugal/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760
- in francese: certificat valable uniquement au Portugal/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission
- in croato: dozvola važeća samo u Portugalu/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
- in italiano: titolo valido unicamente in Portogallo/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione
- in lettone: licence ir derīga tikai Portugālē/Komisijas Deleģeta Regula (ES) 2020/760
- in lituano: licencija galioja tik Portugalijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760
- in ungherese: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
- in maltese: licenzja valida biss fil-Portugall/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760
- in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Portugal/Verordening Gedelegeerde (EU) 2020/760 van de Commissie
- in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760
- in portoghese: certificado válido apenas em Portugal/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 . da Comissão
- in rumeno: licență valabilă doar în Portugalia/Regulamentul Delegat (UE) ) 2020/760 al Comisiei.
- in slovacco: licencia platná iba v Portugalsku/Delegované Nariadenie Komisie (EU) 2020/760
- in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Portugalski/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
- in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760
- in svedese: intyg endast gällande i Portugal/kommissionens Delegerade Föordning (EU) 2020/760

▼B

## XIV.2 RISO

Modello dei certificati di esportazione di cui all'allegato III

## PARTE A. Origine Thailandia

 DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE MINISTRY OF COMMERCE GOVERNMENT OF THAILAND		
Export Certificate No .....		
Export certificate subject to Regulation (EU) No .....		
Special form either for semi-milled or milled rice (code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)		
<b>1. Exporter</b> (name, address and country) Name: Address: Country:		<b>2. Importer</b> (name, address and country) Name: Address: Country:
<b>3. Shipped per</b> <input type="checkbox"/> Conventional <input type="checkbox"/> Container		<b>4. Country/Countries of destination in EU</b>
<b>5. Type of Thai rice/HS. Code No</b>	<b>6. Weight metric tonnes</b> Gross weight: Net weight:	<b>7. Packing</b> 5 kg. or less Other
<b>8. No and date of Invoice</b>		<b>9. No and date of B/L</b>
We hereby certify that abovementioned products are produced in and are exported from Thailand		
Department of Foreign Trade ..... Name and Signature of authorized official and stamp Date of issue .....		
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE		
For use by EU authorities		
No <b>0001</b>		

**▼B****PARTE B. Origine Australia**

Export certificate No .....

**COMMONWEALTH OF AUSTRALIA  
REPRESENTED BY THE  
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY**

**EXPORT LICENCE**

for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)

1. Exporter	2. Importer
Name:	Name:
Address:	Address:
Country:	Country:

3. Country/Countries of destination in EU	4. Type of rice/specification	5. Consignment weight metric tonnes
	Milled/Semi-milled (code No 1006 30)	Net weight:
	Husked/Brown (code No 1006 20)	

Department of Primary Industries and Energy  
by its Delegate .....

.....  
Signature

Date of issue ..... Date of Expiry .....

**For use by EU authorities**

**▼B**

**PARTE C: Origine Stati Uniti d'America**

WARNING! ORIGINAL DOCUMENT HAS MULTIPLE SECURITY FEATURES

**EXPORT CERTIFICATE NO. 1000**

**UNITED STATES OF AMERICA  
ASSOCIATION FOR THE ADMINISTRATION OF RICE QUOTAS, INC.**

**CERTIFICATE OF EU QUOTAS ALLOCATION**

FOR SEMI-MILLED OR MILLED RICE (CODE NO. 100630) OR HUSKED/BROWN RICE (CODE NO. 100620)

This certificate allocates to the person named below or its transferee the right to export U.S.-produced rice from the United States under European Union tariff-rate quotas, as specified below.

**ISSUED TO**

**TYPE OF RICE:**

NAME:

MILLED/SEMI-MILLED (CODE 100630)

ADDRESS:

HUSKED/BROWN (CODE 100620)

**CONSIGNMENT NET WEIGHT:**

METRIC TONS

**IMPORTER:**

(To be completed by importer at time of EU customs clearance)

**PACKAGING:**

(To be completed by exporter or importer, if applicable)

NAME:

packages of 5 kg or less

ADDRESS:

DATE ISSUED:

EXPIRATION DATE:

**VOID**



AARQ Administrator

**FOR USE BY EU AUTHORITIES**

WARNING! ORIGINAL DOCUMENT HAS MULTIPLE SECURITY FEATURES

**▼ B**

**ASSOCIATION FOR THE ADMINISTRATION OF RICE QUOTAS, INC.  
CERTIFICATE OF EU QUOTA ALLOCATION — TRANSFER OF OWNERSHIP**

---

**1. TRANSFEROR**

NAME: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TRANSFEE**

NAME: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_  
NAME: \_\_\_\_\_  
TITLE: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_  
NAME: \_\_\_\_\_  
TITLE: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

---

**2. TRANSFEROR**

NAME: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TRANSFEE**

NAME: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_  
NAME: \_\_\_\_\_  
TITLE: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_  
NAME: \_\_\_\_\_  
TITLE: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

---

**3. TRANSFEROR**

NAME: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TRANSFEE**

NAME: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_  
NAME: \_\_\_\_\_  
TITLE: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_  
NAME: \_\_\_\_\_  
TITLE: \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_

▼ **M3****PARTE D. Origine Vietnam****Certificate of Authenticity**

1 Exporter (Name and full address)	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY for export to the European Union No ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body)
2 Consignee (Name and full address)	
	3 country and place of cultivation
	4 country of destination in EU
	5 Packing 5 kg or less (number of packings)
6 Description of goods	7 Packing between 5 and 20 kg (number of packings)
	8 Net weight (kg) Gross weight (kg)
9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct. Place and date: _____ Signature: _____	
10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct. Place and date: _____ Signature: _____ Stamp: _____	
11 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION	



### XIV.3 ZUCCHERO

**PARTE A. Diciture di cui all'allegato IV per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330**

- in bulgaro: Захар от квоти от списъка на отстъпките в рамките на СТО, внасяна в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ]. Пореден номер...
- in spagnolo: Azúcar concesiones OMC, importado de conformidad con el título III, capítulo 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 . [TRQ]. N.º de orden ...
- in ceco: Koncesní cukr WTO dovezený v souladu s hlavou III kapitoly 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ]. Pořadové číslo...
- in danese: WTO-indrømmelsessukker importeret i overensstemmelse med afsnit III, kapitel 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent]. Løbenummer ...
- in tedesco: Im Rahmen von WTO-Zugeständnissen gemäß Titel III Kapitel 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 . eingeführter Zucker [periodo contingentale]. Laufende Nummer ...
- in estone: WTO kontsessioonidega hõlmatud suhkur, mis on imporditud kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2020/761 . III jaotise 3. peatükiga [tariifikvoot]. Seerianr...
- in greco: Ζάχαρη παραχωρήσεων ΠΟΕ, εισαγόμενη σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ]. Αύξων αριθμός ...
- in inglese: WTO concessions sugar imported in accordance with Chapter 3 of Title III of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ]. Order No...
- in francese: «Sucre concessions OMC» importé conformément au règlement d'exécution (UE) 2020/761, titre III, chapitre 3. [contingent tarifaire]. N° d'ordre ...
- in croato: : šećer u okviru koncesija WTO-a uvezen u skladu s glavom III. poglavljem 3. Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Redni broj ...
- in italiano: Zucchero concessioni OMC importato a norma del titolo III, capo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ]. Numero d'ordine ...
- in lettone: PTO koncesiju cukurs, ko importē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] III sadaļas 3. nodaļu. Kārtas Nr.
- in lituano: PPO nuolaidos cukrui, importuotam pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 III antraštinės dalies 3 skyrių [Tarifinės kvotos]. Eilės Nr. ...
- in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban behozott WTO engedményes cukor [vámkontingens]. Rendelésszám: ...
- in maltese: Il-koncessjonijiet tad-WTO taz-zokkor importat skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/761 . [TRQ]. Numru tal-ordni...
- in neerlandese: Suiker in het kader van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer ...

**▼B**

- in polacco: Cukier w ramach koncesji WTO przywożony zgodnie z tytułem III rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy]. Numer porządkowy...
- in portoghese: Concessões de açúcar no âmbito da OMC importado nos termos do título III, capítulo 3, do Regulamento de Execução (UE) 2020/761
- in rumeno: : Zahăr concesi OMC importat în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ]. Nr. de ordine...
- in slovacco: Koncesný cukor WTO dovezený v súlade s kapitolou 3 hlavy III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 . [TRQ]. Poradové číslo ...
- in sloveno: Sladkor iz koncesij STO, uvožen v skladu s poglavjem 3 naslova III Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Zaporedna št. ...
- in finlandese: WTO-myönnytysten puiteissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 . III osaston 3 luvun mukaisesti tuotu sokeri [periodo contingental]. Järjestysnumero...
- in svedese: Socker enligt WTO-medgivanden importerat i enlighet med avdelning III kapitel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot]. Löpnr...

**PARTE B. Diciture di cui all'allegato IV per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327**

- in bulgaro: Прилагане на Регламент за изпълнение (EC) 2020/761 [TRQ], захар от Балканите. Пореден номер...
- in spagnolo: Aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 [TRQ], azúcar Balcanes. N.º de orden ...
- in ceco: Použití prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ], cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo...
- in danese: Anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent], Balkansukker. Løbenummer ...
- in tedesco: Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 [TRQ], Balkan-Zucker. Laufende Nummer ...
- in estone: Rakendusmääruse (EL) 2020/761 kohaldamine [tariifikvoot], Balkani suhkur. Seerianr ...
- in greco: Εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2020/761 [TRQ], ζάχαρη Βαλκανίων.
- in inglese: Application of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ], Balkans sugar. Order No...
- in francese: Application du règlement (UE) 2020/761 [contingent tarifaire], «sucre Balkans». N° d'ordre...
- in croato: : Primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], šećer s Balkana. Redni broj ...
- in italiano: Applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ], zucchero Balcani. Numero d'ordine ...
- in lettone: Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] piemērošana, Balkānu cukurs. Kārtas Nr.

**▼B**

- in lituano: Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 [Tarifinės kvotos] taisyklės, cukrus iš Balkanų šalių. Eilės Nr.. ...
- in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet alkalmazása [vámkontingens], balkáni cukor. Rendelésszám: ...
- in maltese: L-applikazzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/761 [TRQ], zokkor tal-Balkani. Numru tal-ordni...
- in neerlandese: Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Balkansuiker. Volgnummer ...
- in polacco: Stosowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy], cukier z krajów bałkańskich. Numer porządkowy...
- in portoghese: Aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2020/761, Açúcar dos Balcãs
- in rumeno: Aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ], zahăr din Balcani. Nr. de ordine...
- in slovacco: Uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 [TRQ], cukor z Balkánu. Poradové číslo ...
- in sloveno: Uporaba Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], balkanski sladkor. Zaporedna št. ...
- in finlandese: Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 soveltaminen [TRQ], Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero...
- in svedese: Tillämpning av genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot], balkansocker. Löpnr...

▼B

## PARTE C. Modello di titolo di esportazione di cui all'articolo 35

1. Exporter (name, full address, country)	<b>ORIGINAL</b>	2. No	
	3. Marketing year		
4. Importer (name, full address, country) (optional)	<b>LICENCE FOR PREFERENTIAL SUGAR EXPORT TO THE EU</b>		
5. Place and date of loading — means of transport (optional)	6. Country of origin	7. Country/group of countries or territory of destination	
	8. Additional details		
9. Description of goods		10. CN code (8-digit)	11. Quantity (kg)
12. CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY			
13. Competent authority (name, full address, country)	At: .....		on: .....
	(signature)		(stamp)

▼B

## XIV.4 CARNI BOVINE

**PARTE A. Modello di certificato di autenticità per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454 e 09.4455**

1. Esportatore (nome e indirizzo):	2. Certificato n.:	<b>ORIGINALE</b>
	3. Autorità emittente:	
4. Destinatario (nome e indirizzo):	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento di esecuzione (UE)°2020/761	
6. Mezzo di trasporto:		
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci:	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)		
11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE:		
<p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo.</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità <sup>(1)</sup></p> <p>b) per carni di bufalo<sup>1</sup> <sup>(1)</sup></p> <p>Luogo:</p> <p>Data:</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p> <p>Compilare a macchina oppure a mano in stampatello</p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente</p>		

**Definition**

**High quality beef originating in ...**

(appropriate definition)

**or Buffalo meat originating in Australia**

**or Buffalo meat originating in Argentina**


**PARTE B. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.4181**

1. Esportatore (nome e indirizzo):	2. Certificato n.:	<b>ORIGINALE</b>
4. Destinatario (nome e indirizzo):	3. Autorità emittente:	
6. Mezzo di trasporto:	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761	
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci:	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)		
11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE:		
<p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato sono originarie del Cile.</p> <p style="text-align: center;">Luogo: ..... Data:</p> <p style="text-align: center;">..... Firma e timbro (o emblema stampato)</p> <p>Da compilare a macchina o a mano in stampatello</p>		


**PARTE C. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.4198**

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Serbia		
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l'esportazione nell'Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]		
<p><i>NOTE</i></p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero</p>			
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere):			
<p>8. Il sottoscritto, che ..... agisce a nome dell'organismo emittente abilitato ( riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a ..... , come da certificato veterinario qui accluso del ..... , sono originarie e provenienti dalla Serbia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, accluso alla decisione 2010/36/CE (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1)</p>			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	<i>(Timbro dell'organismo emittente)</i>	..... <i>(firma)</i>	


**PARTE D. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.4199**

1. Speditore (nome e indirizzo completi)		CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Montenegro			
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)		CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l'esportazione nell'Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]			
<p><i>NOTE</i></p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero</p>					
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci		4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)	
7. Peso netto (kg) (in lettere):					
8. Il sottoscritto ..... , come da certificato veterinario qui accluso del ..... , sono originarie e provenienti dal Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2010/224/UE, Euratom (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).					
9. Organismo emittente abilitato		Luogo:		Data:	
		<i>(Timbro dell'organismo emittente)</i>		..... <i>(firma)</i>	


**PARTE E. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.4200**

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Kosovo (*)		
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l'esportazione nell'Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]		
<p><i>NOTE</i></p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero</p>			
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere):			
8. Il sottoscritto ..... , che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a ..... , come da certificato veterinario qui accluso del ..... , sono originarie e provenienti dal Kosovo (*) e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*), dall'altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3)			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	<i>(Timbro dell'organismo emittente)</i>		..... <i>(firma)</i>
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.			


**PARTE F. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.4202**

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE PAESE ESPORTATORE:		
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l'esportazione nell'Unione europea di carni bovine disossate ed essiccate [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]		
<p><i>NOTE</i></p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna ad inchiostro</p>			
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci	4. Sottovoce della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere):			
8. Il sottoscritto ..... , che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte corrispondono esattamente all'origine e alla definizione che figurano nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo: _____ Data: _____  (Timbro dell'organismo emittente)  (firma)		


**PARTE G. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.4504**

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Bosnia-Erzegovina		
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l'esportazione nell'Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]		
<p><i>NOTE</i></p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero</p>			
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere):			
8. Il sottoscritto ..... , che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a ..... , come da certificato veterinario qui accluso del ..... , sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dall'altra, accluso alla decisione 2008/474/CE (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	<i>(Timbro dell'organismo emittente)</i>	..... <i>(firma)</i>	


**PARTE H. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.4505**

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Repubblica di Macedonia del Nord		
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l'esportazione nell'Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]		
<p><i>NOTE</i></p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie            L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero</p>			
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere):			
<p>8. Il sottoscritto ..... , che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a ..... , come da certificato veterinario qui accluso del ..... , sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Macedonia del Nord e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2004/239/CE, Euratom (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).</p>			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	<i>(Timbro dell'organismo emittente)</i>	..... <i>(firma)</i>	

▼ **B**

## XIV.5 LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

▼ **M17**

## PARTE A. CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE CON CERTIFICATI IMA 1

## A1 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D'ORDINE 09.4521 E 09.4522

1. Venditore	2. N. di serie	<b>ORIGINALE</b>							
3. Acquirente	CERTIFICATO per l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata								
4. Numero e data della fattura	5. Paese di origine	6. Stato membro di destinazione							
<p>OSSERVAZIONI IMPORTANTI</p> <p>A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev'essere redatto un certificato.</p> <p>B. Il certificato dev'essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.</p> <p>C. Il certificato dev'essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.</p> <p>D. L'originale e, se del caso, una copia del certificato devono essere presentati all'ufficio doganale nell'Unione al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto.</p>									
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione.		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)						
10. Materia prima utilizzata									
11. Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca <sup>(1)</sup>									
13. Tenore in peso (%) di materie grasse <sup>(1)</sup>									
14. Durata di maturazione <sup>(1)</sup>									
<p>16. Osservazioni:</p> <p>a) contingente tariffario con numero d'ordine 09.4...</p> <p>b) destinato alla trasformazione <sup>(2)</sup></p>									
<p>17. SI CERTIFICA CHE:</p> <p>le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.</p>									
18. Organismo emittente	<p>Luogo</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Anno</td> <td style="text-align: center;">Mese</td> <td style="text-align: center;">Giorno</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">(Firma e timbro dell'organismo emittente)</p>						Anno	Mese	Giorno
Anno	Mese	Giorno							
<p><sup>(1)</sup> Soltanto per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4521.</p> <p><sup>(2)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p>									

▼ **M17****A2 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER IL CONTINGENTE TARIFFARIO CON NUMERO D'ORDINE 09.4516**

1. Venditore	2. N. di serie	<b>ORIGINALE</b>							
CERTIFICATO per l'introduzione di formaggi e latticini									
4. Numero e data della fattura	5. Paese di origine NUOVA ZELANDA								
<p>OSSERVAZIONI IMPORTANTI</p> <p>A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev'essere redatto un certificato.</p> <p>B. Il certificato dev'essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.</p> <p>C. Il certificato dev'essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.</p> <p>D. L'originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all'ufficio doganale nell'Unione al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto.</p>									
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione.	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)							
10. Materia prima utilizzata Esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale									
16. Osservazioni: contingente tariffario con numero d'ordine 09.4516 per l'anno 20..									
17. SI CERTIFICA CHE le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.									
18. Organismo emittente	Luogo <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Anno</td> <td style="text-align: center;">Mese</td> <td style="text-align: center;">Giorno</td> </tr> </table> <p>(Firma e timbro dell'organismo emittente)</p> </div>						Anno	Mese	Giorno
Anno	Mese	Giorno							

▼ **M17****A3 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D'ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525**

1. Venditore	2. N. di serie	<b>ORIGINALE</b>							
CERTIFICATO									
per l'ammissione del burro neozelandese soggetto ai contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525									
4. Numero e data della fattura	5. Paese di origine Nuova Zelanda								
OSSERVAZIONI IMPORTANTI									
A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev'essere redatto un certificato.									
B. Il certificato dev'essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.									
C. Il certificato dev'essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.									
D. L'originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all'ufficio doganale nell'Unione al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto.									
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata e indicazione della forma di presentazione.	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)							
10. Materia prima utilizzata a base di latte o crema di latte									
16. Osservazioni: contingente tariffario con numero d'ordine 09.4523/09.4524/09.4525 (cancellare la dicitura non pertinente) contingente applicabile al burro neozelandese per l'anno 20.. a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761									
17. SI CERTIFICA CHE le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.									
18. Organismo emittente	Luogo								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Anno</td> <td style="text-align: center;">Mese</td> <td style="text-align: center;">Giorno</td> </tr> </table>						Anno	Mese	Giorno
Anno	Mese	Giorno							
	(Firma e timbro dell'organismo emittente)								

**▼ M17****A4 — REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DEI CERTIFICATI IMA 1 RILASCIATI PER I CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D'ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525 — BURRO NEOZELANDESE****Compilazione e verifica del certificato IMA 1**

Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall'acquirente.

Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:

- a) nella casella 1, il nome e l'indirizzo del venditore;
- b) nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d'origine, il regime di importazione, il prodotto, l'anno contingente e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1);
- c) nella casella 4, il numero e la data della fattura;
- d) nella casella 8, il peso lordo in kg;
- e) nella casella 9, il peso netto totale in kg;
- f) nella casella 10: «a base di latte o crema di latte»;
- g) nella casella 16: «contingente tariffario con numero d'ordine 09.4523/09.4524/09.4525 (cancellare la dicitura non pertinente) contingente applicabile al burro neozelandese per l'anno 20.. a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761»;
- h) nella casella 17, firma e timbro dell'organismo emittente;
- i) nella casella 18, gli estremi dell'organismo emittente.

**A5 — UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO – PER TUTTI I CERTIFICATI IMA 1****Definizioni**

Ai fini della presente parte A, per «partita» si intende un quantitativo di prodotti lattiero-caseari oggetto di un certificato IMA 1 presentato all'autorità doganale competente per l'immissione in libera pratica.

**Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno**

Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l'organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingente.

**▼ M17****Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita**

L'organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell'originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».3]

Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore, l'organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingente.

**Modifica dello Stato membro di destinazione**

Se l'esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l'organismo emittente può modificare l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall'organismo emittente, può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

**Errore tecnico o di trascrizione**

Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l'organismo emittente può correggere l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

**Ragioni eccezionali: un prodotto destinato all'importazione in un determinato anno non è più disponibile**

Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'esportatore, un prodotto destinato all'importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d'origine, l'unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all'importazione nell'anno successivo, l'organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l'anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l'ordine di successione.

Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l'anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingente.

▼ **M17**

Tutti i quantitativi ripresi dall'anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l'anno contingentale considerato.

**A6 — REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI IMA 1**

Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

a) per quanto riguarda i formaggi Cheddar originari dell'Australia di cui al codice NC ex 0406 90 21 e che figurano nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4521:

— la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

— la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

— la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;

— la casella n. 14, indicando «almeno 3 mesi»;

— la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente;

b) per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e che figurano nell'ambito dei contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4522:

— la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

— la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

**A7 — ORGANISMI EMITTENTI DEI CERTIFICATI IMA 1**

Paese terzo	Codice NC e designazione dei prodotti		Organismo emittente	
			Nome	Sede
Australia	0406 90 01 0406 90 21	Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione  Cheddar	Australian Quarantine Inspection Service  Department of Agriculture, Fisheries and Forestry	P.O. Box 60 World Trade Centre Melbourne VIC 3005 Australia Tel. +61 3 92 46 67 10 Fax +61 3 92 46 68 00
Nuova Zelanda	0405 10 0406	Burro Formaggi e latticini	Ministry for Primary Industries	Pastoral House 25 The Terrace P.O. Box 2526 Wellington 6140 Nuova Zelanda Tel. +64 4 830 1574 www.mpi.govt.nz

**▼B****PARTE B. CONTINGENTI DI ESPORTAZIONE****▼M17****B1 — Identificazione dei contingenti aperti dagli Stati Uniti**

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»		Identificazione del contingente	Quantitativo annuo disponibile
Numero del gruppo	Descrizione del gruppo		kg
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	835 707
		16-Uruguay	3 168 576
17	Blue Mould	17-Uruguay	347 078
18	Cheddar	18-Uruguay	333 515
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 100 000
21	Italian type	21-Uruguay	2 025 000
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393 006
		22-Uruguay	380 000
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003 172
		16-Uruguay	2 420 000

**▼B**

**B2 — PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE E NEL TITOLO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CONTINGENTE DI ESPORTAZIONE DI FORMAGGI APERTO DAGLI STATI UNITI)**

Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 della parte B1: ...

Nome del gruppo di cui alla colonna 2 della parte B1: ...

Origine del contingente:

Uruguay Round:  Tokyo Round:

Nome/indirizzo del richiedente	Codice del prodotto della nomenclatura combinata	Quantitativo richiesto in kg	Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA	Nome/indirizzo dell'importatore designato
	TOTALE:			

▼ **M15****XIV.6 MODELLO DI CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ  
APPLICABILE ALLA CARNE BOVINA ORIGINARIA DELLA  
NUOVA ZELANDA**

Modello di certificato di ammissibilità per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4456

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.:	<b>ORIGINALE</b>					
	3. Autorità emittente:						
4. Destinatario (nome e indirizzo) (facoltativo)	CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761						
5. Paese di origine: Nuova Zelanda							
6. Descrizione del prodotto:	7. Peso lordo (kg)	8. Peso netto (kg)	9. Equivalente peso carcassa calcolato (kg)				
10. Numero d'ordine del o dei contingenti tariffari: 09.4456							
11. Periodo di validità:							
12. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE:							
<p>Il sottoscritto attesta che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.</p> <p>Il sottoscritto attesta che tali prodotti derivano da animali della specie bovina allevati secondo le condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda, ossia escludendo gli spazi di alimentazione commerciali.</p> <p>Il sottoscritto attesta che tali prodotti rappresentano xxxx.xx kg di equivalente peso carcassa del quantitativo totale coperto dal numero d'ordine di cui sopra.</p>							
Luogo		(Firma e timbro dell'organismo emittente)					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Anno</td> <td style="text-align: center;">Mese</td> <td style="text-align: center;">Giorno</td> </tr> </table>							
Anno	Mese	Giorno					

Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

New Zealand Meat Board

P.O. BOX 121

WELLINGTON, NUOVA ZELANDA

[www.nzmeatboard.org](http://www.nzmeatboard.org)

Tel. +64 4 473 9150

▼ **M15****XIV.7 MODELLO DI CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ  
APPLICABILE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI  
ORIGINARI DELLA NUOVA ZELANDA**

Modello di certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.:	<b>ORIGINALE</b>					
	3. Autorità emittente:						
4. Destinatario (nome e indirizzo) (facoltativo)	CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761						
5. Paese di origine: Nuova Zelanda							
6. Descrizione del prodotto:	7. Peso lordo (kg)	8. Peso netto (kg)					
9. Numero d'ordine del o dei contingenti tariffari: 09.4XXX							
10. Periodo di validità:							
11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE:  Il sottoscritto attesta che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.							
Luogo		(Firma e timbro dell'organismo emittente)					
<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Anno</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Mese</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Giorno</td> </tr> </table>							Anno
Anno	Mese	Giorno					

Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

*Ministry for Primary Industries*, Nuova Zelanda

Pastoral House

25 The Terrace

P.O. Box 2526

Wellington 6140, Nuova Zelanda

Tel. + 64 4 830 1574

[www.mpi.govt.nz](http://www.mpi.govt.nz)

**▼ M20****XIV.8 – Modello di dati uniforme per i documenti dei paesi terzi  
(ELANIL-TCDOC)**

Laddove previsto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, le autorità competenti dei paesi terzi rilasciano documenti specifici per dimostrare l'origine o la conformità a determinate norme dei prodotti da importare nell'Unione.

Il modello di dati ELANIL-TCDOC seguente stabilisce le informazioni che le autorità emittenti competenti dei paesi terzi devono indicare in tali documenti.

▼ M20

UNIONE EUROPEA — DOCUMENTO DI UN PAESE TERZO (ELAN1L-TCDOC)

<b>Autorità emittente</b>	Codice	<b>TCDOC</b>	Sottotipo di documento	
	Nome - Indirizzo		N. contingente tariffario	Numero TCDOC
<b>Esportatore</b>	Codice	<b>Importatore</b>		EORI
	Nome - Indirizzo		Nome - Indirizzo	
<b>Paese di origine</b>		<b>Numero di colli</b>	<b>Informazioni supplementari sui colli e sul trasporto</b>	
<b>Paese di esportazione</b>				
<b>Destinazione</b>				
<b>Prodotto</b>		<b>Codici NC</b>	<b>Peso netto in cifre</b>	<b>Udm</b>
<b>Note supplementari</b>			<b>Totale</b>	<b>Udm – totale</b>
<b>Caratteristiche del prodotto per dichiararne la conformità</b>				
<b>Dichiarazione di conformità</b>				
<b>Dichiarazione di origine</b>				
<b>Rilasciato il</b>		<b>Valido dal</b>		
<b>Firma</b>				
(Da compilare solo in caso di indisponibilità temporanea)				
<b>Per le autorità competenti dell'UE</b>		<b>Stampato il</b>		
<b>Firma</b>		<b>Timbro</b>		

**▼ M20**

1. Nei documenti rilasciati conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC sono sempre indicati i dati seguenti:
  - (a) il tipo di documento deve essere «TCDOC»;
  - (b) il sottotipo di documento è indicato conformemente alle norme dell'Unione pertinenti;
  - (c) il numero unico del TCDOC;
  - (d) il numero del contingente tariffario per il quale è stato rilasciato;
  - (e) il codice dell'autorità che rilascia il documento;
  - (f) il nome dell'esportatore;
  - (g) il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine;
  - (h) il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di esportazione, se richiesto dalle norme dell'Unione pertinenti;
  - (i) il nome dell'importatore stabilito in uno Stato membro, se previsto dalle norme dell'Unione pertinenti;
  - (j) ad eccezione dei documenti rilasciati per i contingenti tariffari con i numeri 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4504, 09.4505 e 09.4556, i prodotti e il quantitativo oggetto del documento sono indicati alla voce «Elenco dei prodotti» come segue:
    - i) la descrizione dei prodotti nella sezione «Prodotto»;
    - ii) il peso netto in cifre, nella sezione dedicata;
    - iii) l'unità di misura è indicata per ciascun prodotto descritto nella sezione «Prodotto», come previsto dalle disposizioni stabilite nella rispettiva scheda relativa al contingente tariffario dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e utilizzando il codice appropriato indicato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
    - iv) in caso di voci multiple, nella sezione «Peso netto totale in cifre» viene calcolato automaticamente il quantitativo complessivo oggetto dell'ELAN1L-TCDOC;
  - (k) nei documenti rilasciati per i contingenti tariffari con i numeri 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4504, 09.4505 e 09.4556 sono indicati, alla voce «Elenco dei prodotti», i prodotti e il loro quantitativo come segue:
    - i) la descrizione dei prodotti nella sezione «Prodotto»;
    - ii) il peso netto in cifre, nella sezione dedicata;
    - iii) l'unità di misura è sempre indicata utilizzando il codice «KCW»;
  - (l) se la normativa dell'Unione pertinente prevede che il documento rilasciato dal paese terzo certifichi la conformità dei prodotti a determinate norme o caratteristiche, la sezione «Dichiarazione di conformità» è compilata con la voce «I prodotti descritti nel presente documento sono conformi alle caratteristiche di cui alla sezione “Caratteristiche del prodotto per dichiararne la conformità”».

▼ **M20**

La sezione «Caratteristiche del prodotto per dichiararne la conformità» è compilata con testo libero dall'autorità emittente del paese terzo che indica le caratteristiche di cui alla tabella seguente. La colonna «Contingente tariffario» specifica quali contingenti tariffari prevedono che i documenti rilasciati dai paesi terzi contengano le caratteristiche del caso.

Caratteristiche del prodotto per dichiararne la conformità	Contingente tariffario
Specificare il tipo di riso thailandese e il numero del codice SA.	09.4128 09.4149
Specificare che il riso descritto nel documento è una delle varietà di riso «Fragrant» elencate nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione e che le informazioni riportate nel presente certificato sono esatte.	09.4731
Specificare se le carni descritte nel documento sono conformi alle caratteristiche della carni bovine di alta qualità o a quelle delle carni di bufalo.	09.4001 09.4002 09.4004 09.4450 09.4451 09.4452 09.4453 09.4454 09.4455
Specificare che le merci descritte nel documento sono state sottoposte a ispezione sanitaria e corrispondono alla definizione contenuta nell'allegato II dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il paese indicato nella sezione "Paese di origine" della decisione 2010/36/CE.	09.4198 09.4199 09.4200 09.4504 09.4505
Specificare che le merci descritte nel documento corrispondono alla definizione di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.	09.4202
Specificare che la materia prima utilizzata è «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale» e che il formaggio è destinato alla trasformazione.	09.4516 09.4521 09.4522
Specificare che la materia prima utilizzata è «A base di latte o crema di latte».	09.4523 09.4524 09.4525
Specificare che: — le indicazioni che figurano nel documento sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti; — i prodotti derivano da animali della specie bovina allevati secondo le condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda, ossia escludendo gli spazi di alimentazione commerciali; — i prodotti rappresentano xxxx.xx kg in peso equivalente carcassa del quantitativo totale oggetto del numero d'ordine indicato nella sezione "N. contingente tariffario".	09.4456
Specificare che le indicazioni che figurano nel documento sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.	09.4518 09.4519 09.4520

▼ M20

Caratteristiche del prodotto per dichiararne la conformità	Contingente tariffario
Specificare che le caratteristiche del prodotto contenute nel documento sono esatte.	09.0141 09.0165 09.0166 09.0167 09.0168 09.0169 09.0170 09.0171
Specificare che il documento riguarda arance dolci con caratteristiche varietali analoghe che sono mature, sode, ben formate, ben colorate, dalla consistenza piuttosto liscia, esenti da marciume, prive di bucce rovinare non rimarginate, bucce dure o secche, esantemi, crepe dovute alla maturazione, ammaccature (tranne quelle che sono dovute a manipolazione e imballaggio corretti) e prive di danni causati da secchezza o condizioni di umidità, ombelichi spezzati, irregolari, troppo grandi o sporgenti, grinze, tagli, oleocellosi, scaglie, bruciature solari, sporcizia o altri materiali estranei, malattie, insetti o danni causati da mezzi meccanici o di altro tipo, a condizione che al massimo il 15 % dei frutti di una partita non soddisfi le caratteristiche elencate e, in tale quantità, non più del 5 % sia ammesso per difetti che causano gravi danni e, in quest'ultimo quantitativo, non più dello 0,5 % sia affetto da marciume.	09.0025
Specificare che gli agrumi descritti nel documento sono ibridi di agrumi freschi della varietà Minneola ( <i>Citrus paradisi</i> Macf. C.V. Duncan e <i>Citrus reticulata</i> blanco C.V. Dancy).	09.0027
Specificare che il succo di arancia concentrato congelato descritto nel documento ha una densità pari o inferiore a 1,229 g/cm <sup>3</sup> e non contiene succo di arancia sanguigna.	09.0033
Specificare che i pezzi detti «hampes» descritti nel certificato sono conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 entro i limiti stabiliti nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e che sono originari dell'Argentina.	09.0143
Specificare che le carni bovine descritte nel documento sono conformi alle caratteristiche del prodotto indicate.	09.2201 09.2202 09.2203

- (m) se le norme dell'Unione pertinenti prevedono che il documento rilasciato dal paese terzo certifichi l'origine dei prodotti, la sezione «Dichiarazione di origine» certifica che i prodotti sono originari del paese indicato nella sezione «Paese di origine».

La tabella seguente contiene la frase standard da inserire nella sezione ed elenca i contingenti tariffari che devono essere accompagnati da un documento rilasciato dai paesi terzi recanti la dichiarazione di origine seguente:

▼ **M20**

Dichiarazione di origine	N. contingenti tariffari	
Si certifica che i prodotti di cui sopra sono originari del paese indicato nella sezione "Paese di origine".	09.4128	09.4215
	09.4149	09.4217
	09.4181	09.4251
	09.4001	09.4252
	09.4002	09.4253
	09.4004	09.4254
	09.4450	09.4255
	09.4451	09.4256
	09.4452	09.4257
	09.4453	09.4258
	09.4454	09.4259
	09.4455	09.4410
	09.4198	09.4411
	09.4199	09.4420
	09.4200	09.4269
	09.4202	09.4283
	09.4504	09.4289
	09.4505	09.4290
	09.4456	09.0090
	09.4317	09.0124
	09.4318	09.0125
	09.4354	09.0126
	09.4355	09.0127
	09.4319	09.0141
	09.4321	09.0165
	09.4329	09.0166
	09.4330	09.0167
	09.4287	09.0168
	09.4169	09.0169
	09.4211	09.0170
09.4212	09.0171	
09.4214		

(n) nel documento è indicato il primo giorno di validità nella sezione «Valido da»;

(o) la sezione «Firma» reca la firma elettronica del funzionario autorizzato o il sigillo elettronico dell'organizzazione autorizzata.

2. Nei titoli di esportazione possono essere indicati i dati seguenti:

(a) il nome e l'indirizzo dell'autorità emittente;

(b) l'eventuale codice e l'indirizzo dell'esportatore;

(c) lo Stato membro in cui ha sede l'importatore, il codice EORI e l'indirizzo;

(d) nei documenti rilasciati per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4731, 09.4001, 09.4002, 09.4450, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4455, 09.4181, 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4202, 09.4504, 09.4505, 09.4516, 09.4521, 09.4522, 09.4523, 09.4524, 09.4525, 09.4211, 09.4124, 09.4127, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 si possono indicare anche il numero di colli e qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto e all'imballaggio;

(e) i codici dei prodotti relativi ai prodotti elencati nella sezione «Prodotto» possono essere elencati nella sezione «Codici NC»;

▼ **M20**

- (f) la data e il luogo di rilascio del documento;
- (g) il nome del funzionario autorizzato che firma il documento, se non riconoscibile dalla firma o dal sigillo.
3. Gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 continuano ad applicarsi a tutti i documenti, rilasciati da paesi terzi, che appartengono al sottotipo «Certificato di origine», ma al posto del certificato di origine rilasciato a norma dell'allegato 22-14 di tale regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 57, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione, il certificato è rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

La validità di tali documenti è di 12 mesi a partire dalla data del rilascio.

I documenti del sottotipo «Certificato di origine» rilasciati a posteriori recano nella sezione «Note supplementari» la seguente indicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione:

- in bulgaro: издаден впоследствие
- in spagnolo: Expedido *a posteriori*
- in ceco: Vystaveno dodatečně
- in danese: Udstedt efterfølgende
- in tedesco: Nachträglich ausgestellt
- in estone: Välja antud tagasiulatuvalt
- in greco: Εκδοθέν εκ των υστέρων
- in inglese: Issued retrospectively
- in francese: Délivré *a posteriori*
- in croato: Izdano naknadno
- in italiano: Rilasciato *a posteriori*
- in lettone: Izsniegts retrospektīvi
- in lituano: Retrospektyvusis išdavimas
- in ungherese: Kiadva visszamenőleges hatállyal
- in maltese: Mahruġ retrospectivament
- in neerlandese: Afgegeven *a posteriori*
- in polacco: Wystawione retrospektywnie
- in portoghese: Emitido *a posteriori*
- in rumeno: Eliberat ulterior
- in sloveno: Izdano naknadno
- in slovacco: Vyhotovené dodatočne
- in finlandese: Annettu jälkikäteen
- in svedese: Utfärdat i efterhand.

**▼B***ALLEGATO XV***Parte A****Elenco di cui all'articolo 44, paragrafo 2**

- 0102 29 10, ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg,
- 0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg,
- 0102 29 41 e 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg,
- da 0102 29 51 a 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg,
- 0201 10 00, 0201 20 20,
- 0201 20 30,
- 0201 20 50,
- 0201 20 90,
- 0201 30 00, 0206 10 95,
- 0202 10 00, 0202 20 10,
- 0202 20 30,
- 0202 20 50,
- 0202 20 90,
- 0202 30 10,
- 0202 30 50,
- 0202 30 90,
- 0206 29 91,
- 0210 20 10,
- 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,
- 1602 50 10, 1602 90 61,
- 1602 50 31,
- 1602 50 95,
- 1602 90 69.

**Parte B****Categorie di prodotti di cui all'articolo 16**

Categoria di prodotto	Codice NC
110	0102 29 10, ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg
120	0102 29 21 e 0102 29 29, ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

**▼B**

Categoria di prodotto	Codice NC
130	0102 29 41 e 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg
140	Da 0102 29 51 a 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg
210	0201 10 00 e 0201 20 20
220	0201 20 30
230	0201 20 50
240	0201 20 90
250	0201 30 e 0206 10 95
310	0202 10 e 0202 20 10
320	0202 20 30
330	0202 20 50
340	0202 20 90
350	0202 30 10
360	0202 30 50
370	0202 30 90
380	0206 29 91
410	0210 20 10
420	0210 20 90, 0210 99 51 e 0210 99 90
510	1602 50 10 e 1602 90 61
520	1602 50 31
530	1602 50 95
550	1602 90 69

▼B

## ALLEGATO XVI

▼M15

Fattori di conversione di cui agli articoli 46, 46 bis, 66 e 68

▼B

## Parte A

## Fattori di conversione e prodotti compensatori per il settore delle uova

Merci d'importazione		Ordine numerico	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d'importazione (kg) <sup>(1)</sup>
Codice NC	Descrizione		Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione	
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10	Uova in guscio	1	ex 0408 99 80	a) Uova, sgusciate, liquide o congelate	86,00
			ex 0511 99 85	b) Gusci	12,00
		2	0408 19 81	a) Tuorli, liquidi o congelati	33,00
			ex 0408 19 89	b) Ovoalbumina, liquida o congelata	53,00
			ex 3502 19 90		12,00
		3	0408 91 80	a) Uova, sgusciate, essiccate	22,10
			ex 0511 99 85	b) Gusci	12,00
		4	0408 11 80	a) Tuorli, essiccati	15,40
			ex 3502 11 90	b) Ovoalbumina, essiccata (in cristalli)	7,40
			ex 0511 99 85	c) Gusci	12,00
		5	0408 11 80	a) Tuorli, essiccati	15,40
			ex 3502 11 90	b) Ovoalbumina, essiccata (in altra forma)	6,50
ex 0511 99 85	c) Gusci		12,00		

▼B

Merci d'importazione		Ordine numerico	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d'importazione (kg) <sup>(1)</sup>
Codice NC	Descrizione		Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione	
ex 0408 99 80	Uova, sgusciate, liquide o congelate	6	0408 91 80	Uova, sgusciate, essiccate	25,70
0408 19 81 ed ex 0408 19 89	Tuorli, liquidi o congelati	7	0408 11 80	Tuorli, essiccati	46,60

<sup>(1)</sup> Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 la somma dei quantitativi indicati in questa colonna.

<sup>(2)</sup> Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata.

**▼M18****Parte A bis****Fattori di conversione per i contingenti di uova e ovoprodotti aperti nel quadro dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile**

Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4403, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione seguenti.

Codici NC	Fattore di conversione
0407 11 00	100 %
0407 19 11	100 %
0407 19 19	100 %
0407 21 00	100 %
0407 29 10	100 %
0407 90 10	100 %
0408 11 80	246 %
0408 19 81	116 %
0408 19 89	116 %
0408 91 80	452 %
0408 99 80	116 %
3502 11 90	856 %
3502 19 90	116 %



### Parte B

#### Fattori di conversione per i contingenti di carni bovine e suine aperti nel quadro del CETA <sup>(1)</sup>

Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.4280, 09.4281, 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.

Codici NC	Fattore di conversione
0201 10 00	100 %
0201 20 20	100 %
0201 20 30	100 %
0201 20 50	100 %
0201 20 90	100 %
0201 30 00	130 %
0206 10 95	100 %
0202 10 00	100 %
0202 20 10	100 %
0202 20 30	100 %
0202 20 50	100 %
0202 20 90	100 %
0202 30 10	130 %
0202 30 50	130 %
0202 30 90	130 %
0206 29 91	100 %
0210 20 10	100 %
0210 20 90	135 %
0210 99 51	100 %
0210 99 59	100 %
0203 12 11	100 %
0203 12 19	100 %
0203 19 11	100 %
0203 19 13	100 %
0203 19 15	100 %
0203 19 55	120 %
0203 19 59	100 %
0203 22 11	100 %
0203 22 19	100 %
0203 29 11	100 %
0203 29 13	100 %
0203 29 15	100 %
0203 29 55	120 %
0203 29 59	100 %
0210 11 11	100 %
0210 11 19	100 %
0210 11 31	120 %
0210 11 39	120 %

<sup>(1)</sup> Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).

▼ **M15****Parte C****Fattori di conversione per i contingenti di carne bovina aperti nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4456, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.

Codici NC	Fattore di conversione
0201 10 00	100 %
0201 20 20	100 %
0201 20 30	100 %
0201 20 50	100 %
0201 20 90	100 %
0201 30 00	130 %
0202 10 00	100 %
0202 20 10	100 %
0202 20 30	100 %
0202 20 50	100 %
0202 20 90	100 %
0202 30 10	130 %
0202 30 50	130 %
0202 30 90	130 %
0206 10 95	100 %
0206 29 91	100 %
0210 20 10	100 %
0210 20 90	135 %
0210 99 51	100 %
0210 99 59	100 %
ex 1502 10 90 (solo carne bovina)	100 %
ex 1502 90 90 (solo carne bovina)	100 %
1602 50 10	100 %
1602 50 31	100 %
1602 50 95	100 %

▼ M14  
▼ C3

ALLEGATO XVII

**Modello di certificato di origine digitale per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali di cui all'articolo 15 bis**

*Note introduttive:*

1. Il periodo di validità dei certificati di origine relativi ai prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali è di 12 mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte dell'autorità emittente.
2. Le autorità doganali confrontano il documento presentato dagli operatori con quello corrispondente disponibile nella banca dati online fornita dall'autorità di rilascio del paese terzo interessato. Le autorità doganali dell'Unione accettano come valido solo il documento disponibile nella banca dati del paese terzo.
3. I documenti devono essere compilati a macchina in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Le voci nel documento stampato e presentato alle autorità doganali non devono essere cancellate o sovrascritte.
4. I documenti recano un numero di serie che ne consenta l'identificazione, nonché i seguenti dati:
  - a) nelle caselle 1 e 2, i dati che identificano rispettivamente lo speditore del paese terzo e il destinatario stabilito nell'Unione;
  - b) nella casella 3, i dati che identificano l'autorità del paese terzo che rilascia il documento e il suo simbolo;
  - c) nella casella 4, il paese di origine;
  - d) nella casella 5:

▼ M23

\_\_\_\_\_

▼ M14  
▼ C3

- ii) tutte le indicazioni complementari necessarie per l'applicazione della normativa dell'Unione che disciplina il regime speciale d'importazione;
- iii) solo se il titolo è stato rilasciato a posteriori, la seguente indicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione:
  - Expedido a posteriori,
  - Udstedt efterfølgende,
  - Nachträglich ausgestellt,
  - Εκδοθέν εκ των υστέρων,
  - Issued retrospectively,
  - Délivré a posteriori,
  - Rilasciato a posteriori,
  - Afgegeven a posteriori,
  - Emitido a posteriori,
  - Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
  - Utfärdat i efterhand,
  - Vystaveno dodatečně,
  - Välja antud tagasiulatuvalt,
  - Izniegts retrospektīvi,
  - Retrospektyvusis išdavimas,

▼ **C3**

- Kiadva visszamenőleges hatállyal,
  - Maħruġ retrospettivament,
  - Wystawione retrospektywnie,
  - Vyhotovené dodatočne,
  - Издаден впоследствие,
  - Eliberat ulterior,
  - Izdano naknadno;
- e) nella casella 6, il numero d'ordine della spedizione in cui le merci arrivano nel territorio doganale dell'Unione, nonché i numeri di articolo e di marcatura, il numero e la natura dei colli e la descrizione delle merci;
- f) nella casella 7, il quantitativo in chilogrammi di prodotti da immettere in libera pratica, sia in termini di massa netta che di massa lorda;
- g) nella casella 8, la firma autentica del funzionario e il sigillo autentico dell'autorità di rilascio del paese terzo, equivalente almeno alle firme elettroniche avanzate di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. In alternativa, il sigillo può essere sostituito da un codice QR che rimanda alla banca dati in cui è conservato il documento originale in formato digitale;
- h) la casella 9 non deve essere compilata;
- i) in fondo alla pagina, nella casella 5 o nella casella 8 deve essere chiaramente indicato l'indirizzo web dove le autorità doganali possono trovare il documento originale in formato digitale.
5. Ogni documento reca un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

1 Speditore	<b>Numero del documento</b>	
2 Destinatario	3 Autorità emittente	
	4 Paese di origine	
5 Osservazioni		
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESCRIZIONE DELLE MERCI	7 Massa lorda e netta (kg)	
8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLE CASELLE N. 5 e N. 6 SONO ESATTE (*)		
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA		
(*) Per verificare l'autenticità di questo documento è possibile scansionare il codice QR o accedere al seguente link:		

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

▼ **M20***ALLEGATO XVIII*

## PARTE A

- in bulgaro: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18
- in spagnolo: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18
- in ceco: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18
- in danese: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18
- in tedesco: Kontingenzsollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge
- in estone: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär
- in greco: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18
- in inglese: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18
- in francese: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18
- in croato: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjelcima 17. i 18
- in italiano: Dazio contingente applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18
- in lettone: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam
- in lituano: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams
- in ungherese: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel
- in maltese: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18
- in neerlandese: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
- in polacco: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18
- in portoghese: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18
- in rumeno: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18
- in slovacco: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18
- in sloveno: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18
- in finlandese: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli
- in svedese: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18.

▼ **M20**

## PARTE B

- in bulgaro: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага
- in spagnolo: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71
- in ceco: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije
- in danese: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse
- in tedesco: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung
- in estone: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata
- in greco: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται
- in inglese: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply
- in francese: L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n.º 1182/71 ne s'applique pas
- in croato: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje
- in italiano: L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 non si applica
- in lettone: Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro
- in lituano: Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma
- in ungherese: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni
- in maltese: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika
- in neerlandese: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing
- in polacco: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania
- in portoghese: O artigo 3.º, n.º 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 não é aplicável
- in rumeno: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică
- in slovacco: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje
- in sloveno: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja
- in finlandese: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohta ei sovelleta
- in svedese: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euatom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.